

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

IX.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Congedi — Anziani di interpellanze dei Senatori G. Popoli e Poggi ai Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione — Preghiera del Presidente del Consiglio accolta dal Senatore G. Popoli — Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione — Osservazione del Senatore Poggi — Proposta del Presidente, approvata — Discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Osservazioni del Senatore Sinco cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — È aperta la discussione generale — Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa — Si procede alla discussione del 1. articolo del progetto di Codice — Dichiarazione e ringraziamenti del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta pregiudiziale del Senatore Sinco non accettata dalla Commissione né dal Ministro — Discorso del Senatore Sinco — Reiezione della proposta Sinco — Accertanze del Senatore De Filippo — Proposta del Senatore Giovanola — Dichiarazione del Senatore Borsani, Relatore — Ritiro della proposta — Emendamento rettificativo della Commissione, ammesso — Emendamenti dei Senatori De Falco e Conforti — Osservazioni del Relatore cui rispondono i Senatori Conforti e De Falco — Replica del Relatore — Reiezione dell'emendamento De Falco — Nuove osservazioni del Senatore Conforti, del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento Conforti — Approvazione dell'articolo 1. — Emendamento del Senatore De Falco all'articolo 2, combattuto dal Regio Commissario — Considerazioni del Senatore Poggi sull'emendamento De Falco — Replica del Senatore De Falco e del Commissario Regio — Considerazioni del Senatore De Filippo a favore dell'emendamento De Falco — Reiezione dell'emendamento De Falco — Approvazione dell'articolo 2 emendato dalla Commissione, e dell'articolo 3 — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 4 — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia.

La seduta è aperta alle 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri di Grazia e Giustizia, della Pubblica Istruzione, d'Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Regio Commissario Senatore Eula.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di omaggi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di 100 esemplari di una *Memoria intorno alla legislazione delle Società commerciali*.

La Direzione generale delle Gabelle, della *Statistica del Commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi dal 1 gennaio al 31 dicembre 1874*.

L'avvocato Pietro Larianello, del primo libro della sua opera intitolata: *L'uomo ed i suoi attributi in rapporto al diritto naturale e sociale*. *

SESSIONE DEL 1874-75 — DEI USIGNI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

Il Senatore Marzuechi, di una sua *Memoria sull'abolizione della pena di morte*.

Il prof. Tommaso Vallauri, di un suo opuscolo intitolato: *Animadversiones in locum quendam Plautini militis gloriosi*.

Il Procuratore del Re cav. Macchì, del *Relazione sull'amministrazione della giustizia nel circondario giudiziario di Siracusa*.

I Senatori Orso Serra e Di Cossilia chieggono un congedo, il primo di un mese ed il secondo di venti giorni, per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Il Senatore G. Pepoli manda alla Presidenza del Senato questa nota:

« Ignorando il giorno in cui si aprirà il Senato, mi volgo intanto alla di Lei cortesia pregandola a voler iscrivere il mio nome fra quelli che parleranno a favore dell'abolizione della pena di morte. E vorrei pure pregarla a chiedere per me licenza al Ministro dell'Interno di svolgere un'interpellanza sull'applicazione ed osservanza dei provvedimenti finanziari votati nell'ultima Sessione, e ciò in ordine ai bilanci comunali. »

È pervenuta alla Presidenza anche un'altra domanda di interpellanza. Essa è del Senatore Poggi e così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica sul decreto del 7 gennaio decorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio, relativo al riordinamento degli esami di licenza liceale. »

Non essendo presenti né il Ministro dell'Interno, né quello di Pubblica Istruzione, io prego l'onorevole Presidente del Consiglio ed il Ministro di Grazia e Giustizia di voler sentire dai loro colleghi Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica quando credano di poter rispondere alle interpellanze che intendono muover loro rispettivamente i Senatori Gioacchino Pepoli e Poggi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sarà mia cura di informare i miei onorevoli Colleghi di queste due interpellanze. Quanto a quella dell'onorevole Pepoli, debbo pregarlo a voler attendere che il Ministro dell'Interno abbia finita la discussione del Bilancio del proprio Ministero per la quale sta temporaneamente impegnato alla Camera.

Senatore PEPOLI G. Aderisco pienamente al desiderio dell'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Essendo sopravvenuto l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, e prima passare all'ordine del giorno, prego il signor Ministro medesimo a voler dire, se e quando egli sia disposto a rispondere all'interpellanza che intenderebbe muovergli l'onorevole Senatore Poggi intorno al decreto del 7 gennaio scorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio corrente, relativo al riordinamento degli esami di licenza liceale.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono a disposizione del Senato. Se il Senato crede, l'interpellanza del Senatore Poggi potrebbe rinviarsi al momento della discussione del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica; quando poi l'onorevole Senatore Poggi o il Senato desiderassero fosse fatta prima, io non ho difficoltà a che si fissi anche prossimamente un giorno a quest'uopo.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Dubitando che i bilanci possano venire in discussione piuttosto tardi, giacchè non sono ancora stati votati dalla Camera dei Deputati, io desidererei che la mia interpellanza avesse luogo prima, anche perchè potrebbe essere che ragioni di ufficio mi richiamassero in Firenze più presto di quello che non desidererei. Se potesse farsi l'interpellanza entro la settimana, ne sarei grato al Senato, come pure al signor Ministro.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Determini il Senato stesso il giorno in cui vuole che l'interpellanza si faccia.

PRESIDENTE. In tal caso faccio io proposta che l'interpellanza del Senatore Poggi accettata dall'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica si fissi per la seduta di domani.

Se nessuno fa obiezioni si intende che l'interpellanza del Senatore Poggi avrà luogo nella seduta di domani.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

scussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Prima di procedere a questa discussione credo utile ricordare al Senato le deliberazioni prese ad unanimità nell'ultima seduta dello scorso novembre.

La prima deliberazione è che gli articoli intorno ai quali non vi sieno proposte di emendamenti e di modificazioni, s'intendano come approvati. La seconda deliberazione è che si facesse invito ai signori Senatori, perchè, avendo avuto sott'occhio per vari mesi il testo del progetto ministeriale e la Relazione della Commissione cogli emendamenti da essa proposti, fossero compiacenti d'inviare, entro il mese di dicembre, alla Presidenza quelle altre proposte di emendamenti che avessero avuto intenzione di presentare, affinchè la Commissione senatoria potesse prenderle in esame e riferirne, allorchè il Senato sarebbe stato convocato per la discussione del progetto di Codice penale.

La terza deliberazione è, che di tutti questi emendamenti e proposte si facesse la stampa per potere comunicarli ai signori Senatori.

La massima parte degli emendamenti e delle proposte pervennero alla Presidenza nel mese di dicembre; altre ne giunsero posteriormente. Tutte furono stampate e distribuite. Le ragioni che determinarono il Senato a prendere queste deliberazioni, specialmente quella che le proposte di emendamenti e di modificazioni fossero inviate alla Presidenza prima che si procedesse alla discussione del Codice, sono note a tutti gli onorevoli Senatori. Si riflettè che, se è pericoloso per qualunque progetto di legge lo ammettere emendamenti improvvisamente proposti, e che non sieno stati ponderatamente esaminati, un fatto simile sarebbe non solo pericolosissimo, ma dannosissimo, trattandosi di un Codice, le cui disposizioni debbono esser tutte fra di loro coordinate.

Fu dunque per semplificare, per ordinar meglio, e per rendere più agevole la discussione del Codice penale che il Senato deliberò di procedere con questo sistema.

Molte proposte di emendamenti e di modificazioni furono infatti, ripeto, inviate alla Presidenza da parte dei Senatori e sono state stampate e distribuite.

Detto questo, passo a leggere il primo articolo del progetto di legge per la approvazione del nuovo Codice penale.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Mi pare di aver udito che l'onorevole nostro Presidente annunciasse, come cosa decisa, che gli articoli pei quali non si siano proposti emendamenti prima d'ora, si debbano intendere approvati in anticipazione. Io avrei alcune obiezioni a muovere, se si potesse tornare su questa decisione.

Credo che sarà accaduto a parecchi dei miei onorevoli Colleghi, ciò che è accaduto a me. Non conoscendo l'esistenza di nessuna disposizione preventiva di questo genere, mi sono riservata la facoltà di fare qualche osservazione su diversi articoli che non ho peranco indicati.

Per esempio vi è la questione del duello che è gravissima, questione su cui il progetto contiene disposizioni, che sono nuove, non conosciute ancora in nessun paese, e che meritano tutta l'attenzione del Senato. Su quelle disposizioni avrei qualche cosa da dire; non potrei votarle come sono formulate e credo che non sarebbe conveniente che fosse chiusa la via a fare qualche obiezione.

Se fosse possibile io farei una riserva, e domanderei che fosse formalmente ammessa.

PRESIDENTE. Io non farò che leggere il resoconto ufficiale della seduta del 27 novembre che è così concepito:

« L'onorevole Ministro ha detto che quegli articoli pei quali non occorranò nè emendamenti, nè modificazioni, si intendano tacitamente approvati. »

« Chi approva questa proposta dell'onorevole Guardasigilli, voglia alzarsi. »

« (Approvato.) »

È dunque una deliberazione del Senato sulla quale non posso aprire una discussione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi pare che, rispettando le deliberazioni del Senato, si possa benissimo secondare il desiderio dell'onorevole Senatore Sineo. Io non credo che il Senato abbia inteso di chiudere le porte a nessuna osservazione sopra qualunque articolo del progetto; credo che abbia solamente inteso di se-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

gnare una via per la quale la discussione si rendesse più facile, più spedita e più ordinata. Se adunque l'onorevole Sineo o qualunque altro membro di questo rispettabile Consesso nel corso della discussione crederà di fare un'osservazione sopra un articolo qualunque, ancorchè non abbia presentato prima un emendamento, non avrà che da avvertire il Presidente che sopra l'articolo A o sopra l'articolo B egli desidera di fare un'osservazione, e allora quell'articolo diventa argomento di discussione.

Parmi, che così interpretata la deliberazione del Senato, si tolga di mezzo ogni inconveniente, sia rispettata la libertà e la pienezza della discussione e ad un tempo si raggiunga lo scopo di rendere questa più facile e più spedita.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole Guardasigilli, e presa in questo senso la deliberazione del Senato, mi pare lodevole ed opportuna.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo primo del progetto di legge:

Art. 1.

« Il Codice penale pel Regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato, e andrà in esecuzione tre mesi dopo la pubblicazione della legge medesima. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno prendendo la parola nella discussione generale, essa s'intende chiusa e si procede alla discussione degli articoli del Codice.

Domando prima di tutto all'onorevole Guardasigilli se intende che la discussione segua sul progetto ministeriale ovvero su quello della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onorevole Presidente ed il Senato a permettere che la discussione sia aperta sul progetto ministeriale, e mi riservo man mano che verranno in discussione gli articoli, di dichiarare se aderisco alle proposte della Commissione.

Intanto coigo quest'occasione per adempiere un debito di riconoscenza verso la Commissione stessa, che vivamente ringrazio per la benevola accoglienza che in complesso ha fatto al progetto del Governo. Questo accordo fra la Com-

missione ed il Governo mi fa augurare felicemente dell'esito della discussione; e per parte mia porrò tutta la cura perchè l'accordo, che finora si è manifestato, duri imperturbato e giovi così a render più facile l'accoglimento del grave ed importante progetto che sta davanti al Senato.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

§ 1. Nessun fatto è punibile se non per espressa disposizione della legge e con pene stabilite prima che fosse commesso.

§ 2. I fatti punibili sono *reati*.

§ 3. I reati che la legge punisce con pena criminale si chiamano *crimini*; quelli che la legge punisce con pena correzionale si chiamano *delitti*; quelli che la legge punisce con pene di polizia si chiamano *contrarrenzioni*.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Sineo sottopone al Senato una proposta nei termini seguenti:

« Il sottoscritto opina doversi proporre, discutere e votare separatamente altrettante leggi quanti sono i titoli del progetto di Codice penale. Ognuna di queste leggi, se approvata dal Senato, passerà alla Camera dei Deputati, ed alla sanzione sovrana. Una volta che saranno promulgate tutte queste leggi speciali, se ne potrà ordinare la riunione in Codice, come si fece nei Codici francesi. »

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro e il Relatore della Commissione se aderiscono a questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Senatore Sineo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono io pure dolente di non poter accogliere la proposta fatta dall'onorevole Senatore Sineo, come che la riconosca diretta a raggiungere più prontamente lo scopo a cui le intenzioni del Governo sarebbero rivolte.

Io penso che l'onorevole Senatore Sineo, guidato da ottima intenzione, abbia però proposto un mezzo che non la favorirebbe, imperocchè egli si è lasciato trascinare, credo, troppo facilmente dall'esempio della Francia.

E veramente la Francia cominciò ad approvare i suoi Codici man mano nei diversi titoli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

che li compongono facciano leggi distinte, e singolarmente pel Codice civile, e quindi, dopo che i diversi titoli vennero approvati, li raccolse in un solo corpo e li presentò alla Nazione come Codici.

Ma io prego l'onorevole Senatore Sineo di ricordare cose che egli certamente conosce anche meglio di me, cioè che in Francia si procedette nella discussione dei Codici con una celerità non sperabile in nessun altro Parlamento.

La vera discussione dei Codici dove si fece in Francia? Nel seno del Consiglio di Stato. Il Corpo Legislativo e il Tribunato li adottarono, ma non li discussero.

Ora non è questo il sistema che il Parlamento italiano intende di adottare nell'esaminare ed approvare i suoi Codici.

Farò osservare all'onorevole Sineo, che effetto del sistema, non so se debba dire parlamentare o politico, della Francia di quell'epoca, fu che in meno di un mese il Codice penale poté essere approvato. Cominciata la discussione, se non erro, il 22 febbraio, tutto era terminato il 15 o il 20 di marzo. Cosicché la Francia ha potuto avere in un mese tutti i titoli del Codice penale.

Domando all'onorevole Senatore Sineo se nell'animo suo alberga questa bella speranza la quale se io avessi, di buon grado accetterei la sua proposta. Ma siccome io non posso avere questa speranza, mentre poi io dichiaro francamente che preferisco il nostro sistema di un Parlamento, che discute ad un Parlamento che soltanto approva, così prego l'onorevole Sineo di volermi lasciar camminare per la nostra via parlamentare, e rinunciare alla sua idea che non sarebbe di possibile effettuazione.

Aggiungerò ancora un'ultima osservazione. La Francia, mentre pubblicava i suoi Codici, poteva facilmente metterli in esecuzione senza turbare l'insieme delle sue leggi. Noi invece abbiamo la legislazione penale compresa in due Codici, e se pubblicassimo i titoli del nuovo progetto man mano che vengono approvati dal Parlamento, sarebbe certo da temere una grande perturbazione nell'armonia e nell'economia generale del diritto penale. Tale disposizione che potrebbe andare d'accordo colle disposizioni del Codice penale vigente nella maggior parte del Regno non potrebbe andar d'accordo col

Codice toscano che regge ancora quella provincia; quindi sarebbero a temersi delle perturbazioni, che certamente non sono nelle intenzioni dell'onorevole Senatore Sineo; per cui gli rinnovo la preghiera di volere abbandonare la sua proposta.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Mi sia permesso, prima di tutto, di unirmi all'onorevole Guardasigilli nel fare atto di riconoscenza verso la Commissione pel suo lavoro veramente commendevole.

È una gloria del Governo italiano quella di aver volto uno dei suoi primi pensieri alla riforma della legislazione penale. Nel 1859 il compianto Rattazzi, in allora Guardasigilli, ha iniziata, anzi direi precipitosamente compiuta, stante l'urgenza che se ne sentiva, la compilazione di un Codice penale che, a fronte di quelli che lo avevano preceduto, dava sicuramente prova di un progresso sommamente lodabile.

I Guardasigilli che vennero dopo si occuparono tutti del perfezionamento di questa parte della legislazione.

Mi rincresce di non vedere qui uno dei personaggi che si adoperarono con maggior animo a far progredire questa grande impresa.

Mi rincresce che l'onorevole Senatore De Falco non ci sia largo dei suoi lumi nella discussione dell'attuale progetto di Codice, il quale non è in gran parte che la riproduzione di quello ch'egli aveva sapientemente formulato.

Ma appunto io vorrei che questo lavoro commendevolissimo, frutto delle diutine fatiche dell'attuale Guardasigilli, dei suoi onorevoli predecessori e della Commissione senatoria che lo ha così profondamente meditato, vorrei, dico, che fosse un lavoro utile, pratico. Su questa parte l'onorevole Guardasigilli ha perfettamente afferrato il mio pensiero, e reso manifesto lo scopo della mia proposta. Non si è ugualmente apposto quando ha creduto che la forma da me adottata non fosse consigliata che da imitazione di ciò che si è fatto presso una vicina nazione.

Io conosco perfettamente quale differenza esista fra le accidentalità particolari dei due paesi e fra le due costituzioni, come ha accennato l'onorevole Guardasigilli. La mia proposta è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

ispirata specialmente dalla cognizione che ho delle speciali circostanze del nostro paese.

Il Senato, bisogna dirlo, ha fatto da alcuni anni in qua, lavori stupendi; lavori colossali; per esempio circa gli ordinamenti giudiziari; circa la costituzione di una magistratura suprema; e così nella materia tanto importante della salute pubblica. Si voleva fare un Codice sanitario e concorsero alla grande opera uomini che onoravano ed onorano questo Consesso.

Ma dove è la legge sulla Cassazione, dov'è il Codice sanitario, dove sono tanti lavori nei quali uomini eminenti portarono tutto il loro ingegno, tutto il loro studio?

Forse nei secoli futuri qualche antiquario verrà a scoprire che in questo Consesso si sono fatti bei discorsi, bei progetti; ma sarà roba d'archeologia. Ai tempi nostri nessuno legge i nostri dibattimenti. Restano sepolti negli scaffali della nostra Biblioteca.

Non sono per il presente; non sono per l'avvenire. Dunque per chi sono questi grandi lavori?

Ora non vorrei che lo stesso accadesse del nostro Codice penale. E non accadrà, se faremo altrettante leggi quanti sono i titoli dell'attuale progetto. La maggior parte di queste piccole leggi sarà presto approvata dai tre poteri ed avremo portati al paese sensibili benefici.

In alcuni titoli del progetto si rinvengono certe proposte le quali, m'ingannerò, ma credo che divideranno per lungo tempo i due rami del Parlamento, come li divisero in questi quattordici anni. Per esempio la pena di morte è impossibile, a mio avviso, che la Camera dei Deputati voglia accettarla. Havvi qualche cosa in quell'Aula che non permetterà di votare la pena di morte; io ne sono persuasissimo.

Se il Senato l'accettasse, come propongono concordi l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e la Commissione, ecco un dissenso fra Camera e Senato pel quale, non essendo d'accordo sopra un punto solo, rinuncieremo a tutti i miglioramenti intorno ai quali sarebbe facile l'accordarsi.

Vi è un altro argomento pure gravissimo, ed è quello delle illegittime influenze che possono esercitarsi in materia elettorale, ed anche su questo argomento io credo che ci sarà una

divisione inevitabile fra i due rami del Parlamento.

Il Senato è estraneo alle lotte elettorali. Ma è suo dovere di vegliare, nella sfera delle sue attribuzioni, affinché sia salva la perfetta libertà e spontaneità delle elezioni. Egli può, con rigorosa imparzialità, promuovere severe sanzioni contro i brogli elettorali, che tendono a sovvertire l'equilibrio dei poteri e mettono in pericolo l'integrità delle nostre istituzioni. La Camera elettiva potrebbe talvolta non essere ugualmente imparziale. Coloro che fossero entrati nella Camera per una influenza qualunque, fosse anche indebita, potrebbero inclinare a soverchia indulgenza, quando si trattasse di reprimere reati di questo genere. Temo assai anche su questo punto sia per sorgere inconciliabile divergenza fra una Camera e l'altra.

Non entrerò in altri particolari perchè ciò andrebbe troppo in lungo. Mi pare di aver detto abbastanza per dimostrare quanto sia difficile un prossimo accordo tra le due Camere sopra tutti i titoli del presente progetto. Se, a cagione del disaccordo sopra alcuni articoli, il Codice dovesse essere più volte ricalcato dall'una all'altra Aula, non potrebbe certamente esser sancito nel 1875; forse neanche nel 1880.

Non mi trattiene il timore della disarmonia che momentaneamente potrà occorrere nella nostra legislazione penale, se si pubblicano intanto alcuni articoli che non siano conformi né al Codice toscano, né ai Codici del rimanente d'Italia. È verissimo. Questo è un inconveniente; ma nelle cose umane non bisogna aspirare ad un'assoluta perfezione. Fra gli inconvenienti bisogna scegliere il minore.

Il peggiore a mio avviso è di non far nulla.

Alle poche anomalie che potranno sorgere transitoriamente, provvederà la saggezza dei nostri magistrati, i quali nei casi dubbi hanno sempre una guida sicura nella retta applicazione dei principi generali del diritto.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Sineo nella sua proposta?

Senatore SINEO. Io voto nel senso da me accennato, giacchè, ripeto, se facciamo diversamente, secondo il mio giudizio, non facciamo nulla.

PRESIDENTE. Dunque insiste?

Senatore SINEO. Insisto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Senatore Sineo, che rileggo:

« Il sottoscritto opina doversi proporre, discutere e votare separatamente altrettante leggi quanti sono i titoli del progetto di Codice penale. Ognuna di queste leggi, se approvata dal Senato, passerà alla Camera dei Deputati ed alla sanzione sovrana. Una volta che saranno promulgate tutte queste leggi speciali, se ne potrà ordinare la riunione in Codice, come si fece pei Codici francesi. »

Chi approva questa proposta, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Tolta di mezzo questa proposta, viene una prima modificazione del Senatore Giovanola, del seguente tenore:

LIBRO PRIMO.

Dei reati e delle pene in generale.

« Invertire l'ordine dei due primi titoli del libro primo, col dare la precedenza a quello dei *Reati*.

» Il libro primo è intitolato: *Dei reati e delle pene in generale*.

» Che il reato preceda la pena è verità sentita dai compilatori del Codice nel formulare la rubrica, ma contraddetta nel testo del libro, col dare la precedenza al titolo delle pene. Se militasse una prevalente ragione in favore dell'ordine seguito, bisognerebbe correggere la rubrica e porla in armonia col testo. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Non ero presente quando all'apertura del Senato, fu presa la deliberazione a cui ha accennato l'onorevole Presidente.

Io rispetto le deliberazioni del Senato, sebbene mi pare che questa non ci faccia fare gran cammino, perchè gli emendamenti che si sono presentati sono il doppio degli articoli che compongono il Codice, e credo che meglio sarebbe stato discutere questi articoli uno per uno.

Non credo però che questa deliberazione abbia eziandio pregiudicato il sistema che generalmente si adotta, privandoci così della discussione che per tutte le altre proposte di legge suol precedere quella degli articoli.

Io credo che molti dei miei colleghi qui presenti avrebbero desiderato prender la parola nella discussione generale. Non parlo di me, che avendo proposto degli emendamenti avrò sempre l'opportunità di parlarne, ma parevami che si dovesse per lo meno dall'onorevolissimo signor Presidente fare invito a quei Senatori i quali credono di dover discorrere in generale su tutto il Codice penale....

PRESIDENTE. In fatto, io ho aperta la discussione generale e nessuno ha preso la parola.

Senatore DE FILIPPO. Allora non ho nulla da dire, e chieggo scusa al Senato di averlo inutilmente intrattenuto per alcuni minuti.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del Senatore Giovanola.

LIBRO PRIMO.

Dei reati e delle pene in generale.

« Invertire l'ordine dei due primi titoli del libro primo, col dare la precedenza a quello dei *Reati*.

» Il libro primo è intitolato: *Dei reati e delle pene in generale*.

» Che il reato preceda la pena è verità sentita dai compilatori del Codice nel formulare la rubrica, ma contraddetta nel testo del libro, col dare la precedenza al titolo delle pene. Se militasse una prevalente ragione in favore dell'ordine seguito, bisognerebbe correggere la rubrica e porla in armonia col testo. »

Così è concepita la proposta dell'onorevole Senatore Giovanola. La Commissione che dice su questa proposta?

Senatore BORSANI, *Rel.* La Commissione riconosce che la proposta dell'onorevole Giovanola è logica e razionale. Ad ogni modo, come l'orditura del primo libro del progetto del Codice penale per il Regno d'Italia è conforme all'orditura di tutti i Codici penali d'Europa, la Commissione non ha creduto di adottare questo emendamento, che obbligherebbe a sconvolgere senza frutto il Codice penale proposto dal Ministro.

Senatore GIOVANOLA. Sono lieto che la Commissione abbia trovato logica la mia proposta: ma poichè gravi motivi di pubblica convenienza non le consentono di accettarla, io non insisto e la ritiro.

PRESIDENTE. Questa proposta è dunque ritirata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

Ci sarebbe ora un'altra proposta dell'onorevole Senatore Tecchio: ma se non vi è niente in contrario, credo che sia meglio rimandarla al Libro II del Codice.

A questo primo articolo ci sono poi degli emendamenti, e prima degli altri quello della Commissione senatoria: ma consiste solamente in una parola, consiste cioè in questo che: invece di dire *legge*, si dica *leggi*.

Vi è poi l'emendamento del Senatore De Falco, il quale fa un inciso del paragrafo secondo di questo articolo e lo emenda in questo modo:

« Art. 1. Nessun fatto è punibile se non per espressa disposizione della legge e con pene stabilite prima che fosse commesso.

» I fatti punibili si chiamano *reati*.

» I reati che la legge punisce con pena criminale si chiamano *crimini*.

« Il reato che la legge punisce con pena criminale si chiama *crimine*. Il reato che la legge punisce con pena correzionale si chiama *delitto*. Il reato che la legge punisce con pena di polizia si chiama *contravvenzione*. »

Questo è l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Falco.

Vi è poi a questo stesso articolo l'un emendamento dell'onorevole Senatore Conforti, che è in questi termini:

« Al secondo e terzo alinea del primo articolo del progetto si sostituisca il seguente:

» I fatti punibili secondo il presente Codice sono reati.

» I reati puniti con pena criminale si chiamano *crimini*.

» I reati puniti con pena correzionale chiamansi *delitti*.

» I reati puniti con pena di polizia chiamansi *contravvenzioni*. »

Questi sono gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore De Falco e dall'onorevole Senatore Conforti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. A me pare che l'onorevole Senatore Conforti non proponga un emendamento, ed esprima semplicemente il desiderio che questa triplice partizione fosse abbandonata; ma che in fine poi l'accetta per le ragioni addotte dall'onorevole Ministro Guardasigilli nella sua Relazione, per cui mi pare

non sia il caso di occuparsi del suo emendamento.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Quanto all'emendamento del Senatore De Falco, esso si ridurrebbe ad un semplice cambiamento di parole; e la Commissione non crede di dovere ritoccare l'articolo perchè l'emendamento proposto non influisce sulla bontà delle disposizioni e non altera per nulla il concetto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Io ho detto che sarebbe stato desiderabile che si fosse abbandonata questa triplice partizione di *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*, perchè essa non è fondata nella natura delle cose, e che si fosse invece adottata la partizione duplice di *delitti* e di *trasgressioni*; ma dichiarai che l'accettava per le ragioni di opportunità esposte dal Ministro nella sua Relazione.

A me parve che la dizione dell'articolo non fosse completa, perchè, in primo luogo la espressione di *fatti punibili* comprende molti i quali veramente non sono reati. Per esempio, il cancelliere che rilascia una copia di sentenza la quale non è stata firmata è punito con una multa di 25 lire; il testimonio che non si presenta e che non giustifica la ragione per cui non si è presentato è punito con multa; i giurati che non giustificano la loro assenza sono puniti con una multa di L. 300.

Per i quali motivi mi pare preferibile il dettato del Codice toscano che è concepito in questi termini: « I fatti punibili secondo il presente Codice, sono delitti. »

Io l'adotto sostituendo alla parola *delitti* la parola *reati*, atteso che nel progetto havvi la divisione di *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*.

Farò anche un'altra osservazione per richiamare l'attenzione del signor Ministro sulla convenienza della mia proposta.

Voi sapete che il Codice napoletano, il quale aveva la divisione de' reati in *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni* fu promulgato nel 1819. Quel Codice ebbe vigore per uno spazio di 40 anni. Il Codice del 1859 fa la medesima distinzione. Per questa artificiale distinzione di *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni* fu agitata e mai pacificamente risolta la questione se la natura del reato fosse stabilita dall'ipotesi della legge e dalla sentenza del Magistrato. La questione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

si agitò di nuovo recentemente in occasione di un indulto.

La Corte di Cassazione di Napoli dichiarò che il giudizio del magistrato è quello che stabilisce l'indole e la natura del reato, e che la pena che stabilisce la legge in origine, non serve che semplicemente a stabilire la competenza.

La Cassazione di Torino disse lo stesso: ma la Cassazione di Palermo fu invece di avviso contrario. Per modo che a Napoli e a Torino si godette l'indulto, a Palermo no.

Col mio emendamento io avrei voluto troncata siffatta questione, e però dicevo:

« I fatti punibili secondo il presente Codice sono reati » e quindi aggiungeva:

« I reati *puniti* con pena criminale si chiamano crimini. »

Dicendo *puniti* invece di punibili si sostituisce il concreto all'astratto, la tesi all'ipotesi, il giudizio del Magistrato all'ipotesi della legge e si chiarisce una controversia che si agita da cinquant'anni.

« I reati puniti con pena correzionale chiamansi delitti.

» I reati puniti con pene di polizia chiamansi contravvenzioni. »

Queste sono le ragioni per le quali io aveva presentato l'emendamento.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore De Falco.

Senatore DE FALCO. L'onorevole Relatore ha detto che il mio emendamento non si riduceva che ad una parola, e che per questa ragione la Commissione aveva creduto non essere opportuno per una parola toccare un intero articolo.

Per verità i pochi emendamenti che io ho creduto di presentare al Senato come un atto di considerazione e di riguardo verso il progetto di codice presentato dall'onorevole Ministro, e come una testimonianza di riverenza e di ossequio verso il Senato a cui ho l'onore di appartenere, non toccano, meno uno che mi è comune con molti, i maggiori problemi e le più ardue questioni del giure penale che, difficili nell'esame, possono, nelle loro soluzioni, mutare sostanzialmente il carattere ed il sistema generale di un codice. Non è stato questo il mio proposito; se lo fosse stato avrei serbato

altro metodo, tenuta altra via. Ma io ho voluto restringermi ad una parte più limitata e modesta, e per togliere ogni possibile prevenzione ho desiderato soltanto di concorrere per quanto per me si poteva alla maggiore perfezione di certe disposizioni del progetto, alla migliore soluzione di certe questioni, non dirò secondarie, chè sono pur esse importanti, ma che toccano meno direttamente il concetto e l'orditura generale dello schema proposto, e possono più facilmente attagliarsi al suo sistema, affinché mercè lo studio comune e la cooperazione di tutti potesse riuscire tale da rispondere, il più possibile, alla giusta aspettazione che si ha di un codice penale fatto in Italia, la terra classica del diritto penale, e, nel 1875, dopo i tanti codici e progetti di codici di recente votati o preparati presso le nazioni più civili; parecchi dei quali, non si può negarlo, ci sono assai innanzi per saviezza di principii e per giustezza di applicazioni.

Modestissimo poi, fra tutti, è l'emendamento che discutiamo, ed esso per verità non si riduce che al cangiamento di una parola; ma una parola che definisce un concetto, e che, secondo me, serve a meglio dichiarare il principio che informa l'articolo, ed a metterne le disposizioni in concordanza ed armonia fra loro.

L'articolo primo del progetto in effetti, inizia le disposizioni del codice col proclamare, o meglio col ricordare quel principio santissimo di giustizia, obliato o manomesso soltanto in tempi tristissimi di violenza e di terrore: che « nessun fatto sia punibile se non per espressa disposizione di legge, e con pena stabilita prima che fosse commesso. Quindi prosegue: « I fatti punibili sono reati. I reati che la legge punisce con pene criminali si chiamano crimini; i reati che la legge punisce con pena correzionale si chiamano delitti; i reati che la legge punisce con pena di polizia si chiamano contravvenzioni. »

Quest'ultimo paragrafo dell'articolo, voi lo vedete, sanziona la celebre divisione de' reati in crimini, delitti e contravvenzioni che, come tutti sanno, è stata oggetto di tante critiche, e di tante questioni, ed alla quale alludeva ora l'onorevole Senatore Conforti.

Io non intendo trattare questa questione, la quale potrebbe in verità dividersi in due parti; l'una circa la giustizia e la convenienza della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

distinzione considerata in se stessa; l'altra sulla esattezza dell'applicazione che ne è stata fatta. Ma la seconda parte della quistione, sulla quale confesso che avrei non poche osservazioni a fare, non è questo il momento di trattarla. Il momento verrà quando ci occuperemo della scala delle pene ed ancor più quando tratteremo della classificazione speciale dei reati. Quanto poi alla prima parte della questione, essa non è stata sollevata da alcuno. Il solo onorevole Comferti ha mosso qualche dubbio sulla stessa. Ma per me dichiaro francamente che l'accetto senza esitanza, perchè parmi che quella triplice distinzione dei fatti punibili sia fondata sulla natura stessa delle cose, ed eminentemente raccomandata da motivi di grande utilità giuridica, da ragioni di alta convenienza morale, dei quali non essendovi contraddizione, non accade per ora discorrere.

Ma quello sul quale per momento mi fermo è il secondo paragrafo dell'articolo dove è detto: *i fatti punibili sono reati*, perchè a me sembra che questa formola manchi di perfetta esattezza, e che assai più esatta sia invece quella adoperata in tutti i progetti precedenti, quello del 69, quello del 70 e quello ultimo del 73, nei quali con costante uniformità si era sempre

tto: *i fatti punibili si chiamano reati*. E ciò appunto perchè qui non si contiene già una definizione de' fatti punibili, ma si determina soltanto il nome giuridico, il *nomen juris* col quale i fatti punibili sono designati dalla legge.

E per vero, Signori, chi sopra questo argomento instituisse uno studio, anche fugacissimo di legislazione comparata, scorgerebbe di leggieri che il metodo seguito dai vari codici in siffatta materia, si può ridurre a tre sistemi, o definire le azioni punibili, o definire, anzichè la natura, la perseguibilità dei fatti punibili, o trasandare ogni definizione e limitarsi a stabilire il nome legale col quale e i fatti punibili e le loro specie sono designati.

Hanno seguito il primo sistema, fra gli altri, il progetto del codice penale pel Regno d'Italia del 1806, il codice del Brasile del 1830, il codice spagnuolo del 1848 e del 1870, il codice estense del 1855, il codice del Vallese del 1858, il codice sardo, ora italiano, del 1859, il codice portoghese del 1867. Lo aveva tentato anche il primo progetto del nuovo codice pel Regno d'Italia del 1864. E tutte le definizioni dei fatti puni-

bili, formulate con lievi modificazioni da questi codici, si riducono in sostanza a dichiarare, alcune, *costituire delitto la commissione o l'omissione di un'azione vietata o comandata dalla legge*; altre, *essere delitto ogni azione od omissione punita dalla legge*; altre con formola più concisa ancora, *essere reato ogni violazione della legge penale*. Ma appunto perchè queste definizioni non comprendono alcun elemento per determinare le azioni e le omissioni che possono essere giustamente punite dalla legge, sono state, più o meno severamente censurate dalla scuola filosofica, la quale non ha ravvisato nelle stesse che un circolo vizioso ed una petizione di principio.

Hanno più segnatamente seguito il secondo sistema, il codice bavarese del 1813, comunque con locuzione alquanto avviluppata ed ambigua, il codice parmense del 1820, il codice di Vaud del 1843 e del 1867; il codice badese del 1845; il codice di Friburgo del 1849. E quasi tutti, con forma alquanto diversa, ma con unità di concetto, danno inizio alle loro disposizioni col dichiarare, che gli atti puniti dalla legge possono soli essere l'oggetto di persecuzioni penali, e che nessuna azione od omissione è punibile se non siasi violata una legge penale antecedentemente promulgata.

Hanno seguito il terzo degli additati sistemi, il codice francese del 1810, il codice napoletano del 1819, il codice prussiano del 1851, il codice di Malta del 1854, il codice di Neuchâtel del 1856, e più recentemente il codice di Berna del 1866, il codice belga del 1867, il codice germanico del 1871. Tutti questi codici hanno ommesso affatto ogni definizione del reato in genere, e tolto un nome generale per comprendere tutte le azioni punibili (il qual nome è stato più comunemente quello *d'infrazione, infraction* o altro corrispondente a questo significato), si sono limitati, piuttosto, a definire le diverse specie d'infrazioni, desumendone i caratteri dalla pena che li colpiva.

Ora, quale è stato il concetto al quale si erano ispirati i tre progetti del codice italiano? Quello di stabilire a fondamento del codice un principio supremo di giustizia circa la punibilità delle azioni, evitare le difficoltà e le inesattezze delle definizioni, e limitarsi a determinare i nomi legali, con i quali le azioni pu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

nibili sono designati, sia nel loro genere, sia nelle loro specie. Però quei progetti lasciarono affatto il primo dei sistemi che son venuto ricordando; tolsero dal secondo la disposizione fondamentale di ogni codice penale che nessun fatto sia punibile se non per espressa disposizione di legge e con pena precedentemente stabilita; e gli ultimi due imitarono il terzo degli additati sistemi con lo stabilire un nome di genere, e tre nomi di specie per designare la molteplice varietà delle azioni punibili.

Se non che al nome d'*infrazione* adoperato dal codice francese e da parecchi altri dei codici successivi, i tre progetti del codice italiano, costituirono quello di *reato*, usato già dalle leggi penali napoletane del 1819, per designare i fatti punibili. Nè io debbo ricordare l'origine storica, e le ragioni giuridiche di siffatta sostituzione, imperocchè ciascun di voi sicuramente rammenta che *esse in reatu* era formula solenne di diritto, con la quale si designava nell'antica Roma la condizione di colui che si trovava sottoposto a pubblica accusa ed a giudizio penale. Onde dichiarata dalle nuove leggi, per ogni azione punibile, essenzialmente pubblica l'accusa, non si poteva al certo prescegliere un nome più giuridicamente adatto di quello di *reato* per designare appunto quei fatti che, puniti dalla legge, sono appena commessi in *reato*, val dire soggetti a pubblica accusa ed a pubblico giudizio per la loro punizione.

Ma è sempre un nome, e non altro che un nome destinato a designare una cosa, e designarla più per i suoi effetti che per la sua intrinseca natura. Però con molta esattezza nei precedenti progetti si era detto; *i fatti punibili si chiamano reati*, e per evitare altre critiche delle quali non ci accade discorrere, con pari esattezza si era soggiunto: « Il reato che la legge punisce con pena criminale si chiama *crimine*; il reato che la legge punisce con pena correzionale si chiama *delitto*; il reato che la legge punisce con pena di polizia si chiama *contravvenzione*. » Imperocchè per siffatta maniera, così nel genere, come nelle specie, non era una definizione che si dava dei fatti punibili, e delle loro diverse qualità, ma era soltanto un nome giuridico e legale che si assegnava loro. Ed è stato, a mio senso, un infelice cangiamento quello portato a questo

articolo nell'ultimo schema, quando si è creduto modificarne il secondo paragrafo col dire: *i fatti punibili sono reati*; perchè si è, con questo, sostituita al nome una definizione che o non dice nulla, o altera il concetto morale del codice, facendo supporre che per esso i reati sono nella loro natura di esclusiva creazione della legge.

Per lo che il mio emendamento sta semplicemente nel richiedere che si ritorni alla locuzione dei primi progetti, ed invece di dire al secondo paragrafo: « I fatti punibili sono reati »; si dica, invece, come prima si diceva: « I fatti punibili si chiamano reati. » Così tutte le parti dell'articolo saranno in corrispondenza ed in armonia fra loro, e si eviteranno le osservazioni se non che all'articolo concepito come è, siccome definizione del reato, possono giustamente esser rivolte.

PRESIDENTE. Se nessun Senatore domanda la parola rileggerò l'emendamento proposto dall'onorevole De Falco. Prego i Senatori di tenere da una parte il testo del progetto e dall'altra l'emendamento; se non m'inganno non vi troveranno altra differenza se non questa che: del paragrafo secondo ne fa l'inciso dell'articolo 1 e la variante consiste nel dire *reato* invece di *reati*, *crimine* invece di *crimini*, *contravvenzione* in luogo di *contravvenzioni*.

Voci. No, no.

Senatore DE FALCO. Perdoni... la sostituzione del singolare al plurale, non ha a far nulla nella quistione; non si tratta di questo, ma di sostituire la parola *si chiamano reati* alla parola *sono reati*, perchè secondo il mio modo di vedere con quel mutamento si sostituisce un nome a una definizione, la quale non è esatta, o non offirebbe che una petizione di principio.

PRESIDENTE. Io non vedo altra differenza fra un testo e l'altro.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io non ho che brevissime osservazioni da fare su questo punto per definire il reato secondo il sistema che è stato, e forse giustamente, dal lato razionale censurato dall'onorevole Senatore De Falco.

Il Codice penale desume esclusivamente il carattere del reato dalla pena, perchè infine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

solamente quei fatti a cui corrisponde una pena sono reati; e quando dice che i fatti punibili sono reati, intende che a parte la sanzione penale, un'azione può essere una immoralità non un reato. Tale è la definizione che io direi serve ad indicare piuttosto che a definire, senza entrare nel concetto ontologico del reato anche per non mettersi in opposizione col sistema seguito nel progetto del Codice.

Del resto questo si riferisce alla sola parte che riguarda la definizione del reato poichè per quanto concerne il crimine, il Codice si è tenuto strettamente all'idea espressa dall'onorevole Senatore De Falco, perchè appunto quando si trattava di scernere i crimini dai delitti, i delitti dalle contravvenzioni, ha tenuto quel sistema; non era questione che di nomenclatura o allora il progetto di legge ha detto che questi reati, se criminali, si chiamano crimini quando corrisponde la pena criminale, quando corrisponde la pena di polizia si chiamano contravvenzioni. Questa è la ragione per cui la Commissione ha creduto d'insistere nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore De Falco se insiste nel suo emendamento.

Senatore **DE FALCO.** Io ne ho detto le ragioni.

PRESIDENTE. Le ragioni l'ho intese; domando se insiste.

Senatore **DE FALCO.** Deciderà il Senato.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento De Falco per porlo ai voti.

Art. 1.

Nessun fatto è punibile se non per espressa disposizione della legge e con pene stabilite prima che fosse commesso. I fatti punibili si chiamano *reati*.

Il reato che la legge punisce con pena criminale, si chiama *crimine*. Il reato che la legge punisce con pena correzionale, si chiama *delitto*. Il reato che la legge punisce con pena di polizia, si chiama *contravvenzione*.

Chi approva quest'articolo emendato dall'onorevole Senatore De Falco, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento De Falco non è approvato.)

Senatore **CONFORTI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CONFORTI.** Mi pare che l'onorevole

Relatore non abbia pienamente risposto al mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parli pure il Relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borsani.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Quanto al primo emendamento che l'onorevole Senatore Conforti vorrebbe fare al testo ministeriale; la Commissione ritiene che non sia necessario, in quanto che il Codice penale non si riferisce che ai fatti nel Codice stesso contemplati, e non alle altre leggi speciali che possono in determinati casi infliggere multe e pene per fatti che certamente non costituiscono reati.

Quanto alla seconda osservazione relativa alla dicitura « i reati che la legge punisce con pena criminale si chiamano crimini, ecc. ecc. » alla quale dicitura l'onorevole Conforti vorrebbe sostituire l'altra da lui proposta, secondo il concetto della Commissione, neanche questa sarebbe da accettare; in quantochè la legge si riferisce alle azioni nei loro rapporti colle pene, e le qualifica sovranamente. L'atto del Magistrato nelle contingenze accennate dall'onorevole Conforti può solo dichiarare che in data ipotesi furono erronei i dati sui quali fu caratterizzato il reato; ma questo non è che un giudizio di fatto. Perciò la Commissione crede di dover insistere nel suo testo, secondo il quale si deve ritenere che sono crimini quei fatti che sono puniti secondo le leggi eccezionali.

Quanto poi all'effetto che ne seguirà nel giudizio, è cosa di cui non si deve preoccupare il Codice nella definizione del reato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione mi dispenserebbero dall'aggiungerne altre circa la proposta che ora è in discussione. Io mi era astenuto dal domandare la parola sopra ambedue le proposte degli onorevoli Senatori De Falco e Conforti, imperocchè mi pareva, e mi pare tuttavia, non si trattasse di una questione di forma, e che entrando nella sostanza non ci sia differenza di concetto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

Se voi vi farete ad esaminare gli scritti dei moltissimi che si occuparono di leggi penali, vi troverete gran copia di queste discordanze di forma e di parole. Ognuno predilige una forma sua speciale. Quel che è ben sicuro si è che nella sostanza il testo del progetto, quale il Governo lo ha presentato, corrisponde a ciò che le due proposte a mio modo di vedere intendono di esprimere.

Poichè il Senato si è già pronunciato negativamente sulla proposta dell'onorevole Do Falco, mi limito a dir ancora poche parole su quella dell'onorevole Conforti.

Esso propone innanzi tutto quanto al concetto del reato, di limitarlo ai fatti contemplati dal Codice penale e di escludere quindi dal concetto stesso ogni fatto il quale fosse contemplato da un'altra legge, che non faccia parte del Codice.

Io prego l'onorevole Conforti di portare la sua attenzione sull'articolo finale di questo titolo preliminare, e vi troverà scritto che le disposizioni del Codice penale informano tutta la nostra legislazione penale e quindi comprendono anche l'applicazione delle leggi che si possono fare dopo il Codice penale.

Può avvenire ed avverrà di certo che, anche dopo il Codice penale che stiamo discutendo, si dovranno fare delle leggi penali sopra argomenti speciali. Quando queste leggi contengono pene previste dal Codice penale non vi ha dubbio che i fatti da esse contemplati assumeranno il carattere corrispondente alle pene da cui sono colpiti. Ciò che importa sia chiarito è che non tutti i fatti proibiti dalle leggi costituiranno un reato. E qui sono d'accordo col l'onorevole Conforti; ma non interamente, in quantochè egli ne accennava altri che possono benissimo non essere crimini o delitti, ed essere però contravvenzioni. I soli fatti che sono fuori, per dir così, dell'orbita del Codice penale, sono le trasgressioni disciplinari, le quali veramente non appartengono alla materia penale, ma costituiscono una materia a parte regolata da norme speciali. Ma quanto a tutti gli altri fatti vietati dalla legge e assoggettati a pene che il Codice penale considera come tali da imprimere un carattere di crimine, di delitto o di contravvenzione, entrano sicuramente in una di queste categorie.

Quindi, a me pare che la definizione più larga

data dal progetto sia la più conveniente, come quella che si attaglierà meglio alla legge generale, che, come dicevo, deve informare tutto il diritto penale della nazione.

Quanto poi all'altra variante desiderata dall'onorevole Conforti, colla quale vorrebbe alle parole *che la legge punisce* sostituire la parola *puniti*, pensando egli di desumere il carattere del reato più dall'applicazione fatta dal magistrato che dalla disposizione della legge, lo prego di riflettere che tra la legge e il magistrato vi è e vi dev'essere una perfetta consonanza. Al quale proposito Cicerone diceva benissimo: *vere dici potest magistratum legem esse loquentem, legem autem nutum magistratum*. Quindi il magistrato non fa che applicare la legge, ossia imprime al fatto quel carattere che gli dà la legge stessa.

Prego in ultimo l'onorevole Conforti a considerare che può avvenire che lo stesso fatto vada soggetto a diverse pene, secondo i diversi casi contemplati dalla legge. Ora le nostre leggi desumono la competenza dalle diverse pene inflitte al reato e stabiliscono che nel definirlo si debba prendere per base la pena maggiore. Cosicchè se un fatto può essere colpito da una pena criminale e da una pena correzionale, la possibilità sola che la pena criminale possa essere inflitta legalmente fa considerare quel fatto come un crimine.

Può avvenire altresì che il magistrato trovi che in un fatto, che per sè sarebbe un crimine, si verifica una circostanza, in virtù della quale la legge non lo considera che come delitto, punibile cioè con una pena correzionale. In questo caso il fatto diventerà un delitto, e lo diventerà perchè il magistrato ha trovato di applicare la pena meno severa sancita dalla legge.

Quindi io non veggio davvero perchè debba sostituirsi alle parole *che la legge punisce* la parola *puniti*.

Voi troverete d'altronde in molte parti del Codice delle disposizioni così espresse: il fatto tale è punito nel modo tale: e questo lo troverete tanto nei Codici dell'Italia, come delle altre nazioni.

Conseguentemente a me pare che non vi sia convenienza di trattenersi ulteriormente sopra questa questione, la quale comunque risolta non ci condurrebbe a migliorare il Codice, e prego

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

l'onorevole Senatore Conforti di accettare il resto tale quale venne proposto.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. In seguito alle spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, la sua opinione si riscontra con la mia e quindi posso ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 1 per metterlo ai voti.

Art. 1.

§ 1. Nessun fatto è punibile se non per espressa disposizione della legge e con pena stabilita prima che fosse commesso.

§ 2. I fatti punibili sono *reati*.

§ 3. I reati che la legge punisce con pena criminale si chiamano *crimini*; quelli che la legge punisce con pena correzionale si chiamano *delitti*; quelli che la legge punisce con pena di polizia si chiamano *contraccezioni*.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 2.

§ 1. Se la nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito da legge anteriore, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

§ 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalla legge posteriore sono diverse, si applica la più mite.

A quest'articolo la Commissione propone il seguente emendamento.

§ 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalle leggi posteriori sono diverse, si applica la più mite.

Domando prima se il signor Ministro l'accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto l'emendamento della Commissione, come quello che consiste solamente in un miglioramento di redazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal Senatore De Filippo, il quale è del tenore seguente:

« Art. 2, § 3. Se la pena stabilita dalla legge anteriore fosse già stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce per eguale durata la pena di specie più mite stabilita dalla legge anteriore. »

Interrogo la Commissione se accetta questo emendamento dell'onorevole De Filippo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. Interrogo il Ministro di Grazia e Giustizia se accetta questo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aderisco al voto della Commissione.

Senatore DE FILIPPO. Pregherei il Presidente a dare lettura dell'articolo proposto dal Senatore De Falco, il quale contiene precisamente l'emendamento da me proposto: e siccome io approvo l'articolo proposto dal mio collega De Falco, così io mi associo perfettamente a quello e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ritira il suo emendamento e si associa a quello proposto dal Senatore De Falco.

Leggo l'articolo proposto dall'onorevole De Falco.

Interrogo la Commissione se accetta l'articolo proposto dal Senatore De Falco.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Guardasigilli lo accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aderisco al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Il Senatore De Falco insiste nella sua proposta?

Senatore DE FALCO. Io accetto pienamente il primo paragrafo dell'articolo 2, che era già nei precedenti progetti, ed il mio emendamento non si riferisce che al 2, ed al 3 paragrafo dell'articolo medesimo. Quanto all'emendamento del 2 paragrafo, io non so perchè il Ministro e la Commissione lo respingano, perciocchè, con esso è conservato il medesimo concetto dell'articolo, e ne è solo rettificata la locuzione. In effetti l'articolo del progetto dice così:

« § 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalle leggi posteriori sono diverse, si applica la pena la più mite. »

Ma una legge nuova può essere più mite non solo per la pena, ma anche per la definizione del reato, per l'ammissione o la esclusione di una scusa, per il tempo necessario alla prescrizione, per gli effetti civili della pena, o per moltissime altre circostanze che possono mitigare la severità di una legge precedente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1874

Ora, che cosa ho avuto in mira in quel mio innocentissimo emendamento? Solamente questo: di completare, o se più vi piace, di chiarire e meglio spiegare il pensiero che era, e non poteva non essere nella mente di chi scrisse quell'articolo; e quindi invece di restringere alla pena più mite la disposizione della legge, estenderla a tutte le mitigazioni possibili delle leggi successive. Da qui la formola dell'emendamento: « Se vi è diversità nelle leggi dal tempo del reato a quello in cui ha luogo il giudizio, si applica la legge più mite: »

Questa formola comprende tutto; la definizione del reato, la perseguibilità dell'azione penale, la pena, gli effetti civili della pena, e tutte le modificazioni delle leggi successive che possono temperare e mitigare la legge repressiva dell'epoca del reato. La comprensività quindi di quella equa disposizione diviene, la mercè di quel lieve mutamento, più chiara, più esplicita, più solenne.

Quanto al terzo emendamento, avrei desiderato che il mio amico, l'onorevole De Filippo, se ne fosse fatto egli stesso l'interprete, giacchè egli prevenne il mio pensiero, e lo propose o prima, o contemporaneamente al mio, perchè forse la sua parola sarebbe stata più fortunata della mia.

Del rimanente questo emendamento non è che la riproduzione di una disposizione che era nel primo progetto del codice penale, in quello che io ebbi l'onore di compilare nel 1864, e che accettata dalla Commissione dei diciotto insigni penalisti, che compilò il progetto del 1869, fu scritta in quello schema.

Questa disposizione scomparve dal progetto della Commissione ristretta dal 1870; fu rimessa nel progetto che lasciai al Ministero nel 1873; ed è stata, per verità, ammessa, in parte almeno, dall'onorevole Ministro fra le disposizioni transitorie, restringendola alle sole condanne alla pena di morte od alla pena perpetua.

Quale è pertanto il concetto di questa disposizione? Esso è di un'incontrastabile giustizia, e si fonda tutto sopra questo incontestabile principio del giure penale, che quando il legislatore ha giudicato che una pena più mite sia sufficiente a punire un reato, l'aumento di pena ordinato dalla legge precedente

diventa un male da non potersi giustificare da alcun vantaggio.

Per evitare questo male si è, con molta saviezza, provveduto con la prima disposizione dell'articolo 2, al caso in cui una nuova legge toglia dal novero dei reati un fatto punito da una legge antecedente, e si è con equità e giustizia, dichiarato che in questo caso cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna. Si è provveduto, con la seconda disposizione, al caso in cui vi sia diversità di leggi dall'epoca del reato a quella del giudizio, e si è con eguale giustizia dichiarato, che in questo caso si applica la legge più mite. Ma che avverrà per coloro che al venire della nuova legge si trovino già condannati, espiando la pena? Saranno essi, per questo esclusi, da ogni beneficio della legge successiva più mite? Sarebbe ingiustificabile severità. Imperocchè, lo ripeto ancora una volta, quando una nuova legge toglie o mitiga una pena, o perchè inutile, o perchè troppo severa per quelle condizioni sociali, ne diventa ingiusta non solo l'applicazione, ma anche la continuazione per fatti che non più la meritano. Quello stesso principio di giustizia che esige l'applicazione della legge più mite nei giudicabili, esige che se ne estendano, per le medesime ragioni, gli effetti a quelli che già l'espiano il rigore della pena precedente.

L'onorevole Ministro ha accettato, come ho detto, questo concetto; ma lo ha accettato in parte; ne ha fatto una disposizione transitoria per soli reati puniti colla pena di morte e con la condanna perpetua; per gli altri ha lasciato soltanto il possibile beneficio della grazia. Ma per questo, in verità, vi era bisogno di una disposizione di legge, perchè la grazia è libera prerogativa reale, che non si può render soggetta ad un obbligo o ad una restrizione mercè una disposizione del Codice penale.

Ora io credo, signori, che sia più giusto, e più decoroso pel codice italiano, fare di quel principio di giustizia, anzichè una disposizione transitoria, una regola generale, da mettersi fra le disposizioni generali per esser applicabile a tutti i casi. E son convinto che non un caso di eccezione, ma di regola sia quel precetto di giustizia, e che non sia perciò da restringerne l'applicazione alle sole pene di morte e perpetue.

L'onorevole Ministro ha, forse senza saperlo,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

seguito in questo un precedente che ebbimo già noi in Napoli da oltre sessant'anni. Quando nel 1812, venne quivi pubblicato il codice francese, fu contemporaneamente pubblicato un decreto che stabilì che le pene già pronunciate restassero quali erano, meno la pena di morte, e la pena perpetua. Ma questo concetto del legislatore non fu approvato nè lodato dai giuriconsulti, appunto perchè partendo da un principio generale, ne faceva un'applicazione particolare. Ed io non saprei come meglio raccomandare al Senato l'emendamento che presento al suo voto, che ricordando le parole nobilissime, colle quali un illustre penalista italiano, il Carrara, facendo parte della Commissione dei *Diciotto*, propugnava quell'articolo che ammesso dal progetto del 1868, scomparve da quello del 1870.

« Fra i codici contemporanei fin qui sanciti, scriveva l'illustre penalista, non ne trovo alcuno che abbia emesso consimile dettato. Ragione di più perchè il nostro codice aspiri alla gloria di avere per il primo attuato un desiderio che non può non essere nell'anima di chiunque ama la giustizia. »

Se ora si vuole respingere questa gloria, tal sia chi di lo desidera. Io per me prego il Senato di accettarla come un progresso nella legislazione, ed un titolo di merito del nuovo codice che va a votare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il primo emendamento proposto dall'onorevole De Falco consiste nel semplice cambiamento di una parola; laddove è detto: la diversità della *pena*, egli vorrebbe si dicesse: la diversità della *legge*. Io credo che si tratti di una semplice questione di forma, sembrandomi che la parola usata nel progetto equivalga nei suoi effetti a quella che gli si vorrebbe sostituire; e potrei invocare in appoggio l'opinione dello stesso onorevole De Falco, giacchè questo articolo venne letteralmente desunto da un progetto che desso aveva la compiacenza di lasciare al suo successore nel Ministero.

Si è detto: ma badate che quando parlate di *legge* voi comprendete tutto, non solo la pena che s'infligge, ma anche le altre condizioni nelle quali in forza della legge viene a trovarsi l'imputato; voi comprendete anche le disposi-

zioni sulla competenza e sulla libertà provvisoria che potrebb'essere dalla nuova legge accordata, quando non l'era secondo l'antica, ed accennate in genere a tutti gli accidenti del processo. Ma mi pare sia agevole il rispondere che anche questi accidenti sono in sostanza dipendenti dalle pene, giacchè sono più o meno favorevoli le condizioni che la legge fa all'imputato secondochè è più o meno mite la pena inflitta; perciò ripeto che quando nel Codice si dice: diversità di pena, è lo stesso che se si dicesse diversità della legge, e non havvi in conseguenza ragione di mutare una redazione che è precisa abbastanza, ed indica ancor più chiaramente, che non quella proposta, il concetto del legislatore.

In ordine al secondo emendamento, potrei anzitutto osservare che per verità desso è di natura transitoria, e sarebbe perciò più conveniente differire ad occuparsene finchè vengano in discussione gli articoli 4 e 5, che fanno parte del progetto della legge di approvazione del Codice penale, e più propriamente l'articolo 4, il quale dispone che le pene perpetue sieno ridotte a temporanee.

Ad ogni modo però perchè la questione è stata ora sollevata, accennerò per tutta risposta l'impossibilità pratica di attuare questa benefica disposizione.

L'onorevole Senatore non dice in qual modo si debba fare una tale commutazione, ma evidentemente ritiene che ciò spetti al magistrato. Quindi tutti i condannati i quali non avranno ancora interamente scontata la pena, appena promulgato il nuovo Codice chiederanno ai giudici che sia loro commutata in quella più mite da esso stabilita; e allora i magistrati che bastano appena a spedire i processi correnti, dovranno abbandonarli per ripigliare da capo quelli già compiuti precedentemente e definiti con sentenza irrevocabile, onde applicare la nuova pena; ed in siffatta guisa domando al Senato, dove andremo!

E si avverta che non basterà per soddisfare a questo compito aver sott'occhio la sentenza, ma bisognerà inoltre esaminare gli atti; dirò di più, in alcuni, anzi in molti casi converrà rifare il dibattimento. Ed in vero pongasi che la legge nuova stabilisca il *maximum* della pena in misura eguale all'antica, ma sia più mite il *minimum*, come si farà a decidere se

il condannato abbia diritto ad una diminuzione della pena precedentemente applicatagli, senza nuovamente accertare i caratteri e le circostanze tutte del reato, e senza quindi rifare la discussione, la quale sola può porgere il mezzo di riconoscere quale, nella latitudine lasciata dal nuovo Codice al giudice, sarebbe la pena a cui dovrebbe essere condannato il colpevole, se fosse giudicato sotto l'impero del medesimo? Lo stesso dicasi di tutti i casi, e sono i più, nei quali la nuova pena non è tassativa.

Ora domando: sarebbe ciò effettuabile? Quindi fermandomi solo su questa impossibilità pratica io non posso a meno di pregare il Senato a voler respingere quest'emendamento, il che facendo renderà omaggio all'autorità della cosa giudicata, e non reccherà certo offesa ai principi più rigorosi della giustizia, non avendo il reo ragione alcuna di lagnarsi di dover scontare una pena che sapeva d'incorrere delinquendo, di essere cioè punito secondo la legge che ha violato.

Del resto poi se accadrà qualche caso in cui vi sia tanta differenza tra la pena portata dalla legge antica e la nuova da ravvisarsi equo un provvedimento, non si dubiti che accorrerà in soccorso del condannato la Sovrana clemenza, la quale non viene mai meno in simili circostanze, ed anzi bene spesso tornò assai più largamente benefica ai colpevoli puniti secondo le più severe leggi anteriori, che nol sarebbe stata l'autorità del magistrato, se questi avesse dovuto sobbarcarsi all'immane assunto che ora vorrebbe imporgli l'onor. Senatore.

PRESIDENTE. L'onor. Poggi ha la parola.

Senatore POGGI. Io sarei di opinione diversa sulla prima parte dell'emendamento dell'onorevole De Falco; io lo accetterei non foss'altro per la maggiore esattezza del linguaggio. Quando si conviene che può nascere qualche dubbio sulla interpretazione dell'articolo tal qual è, e vi è maggiore chiarezza nella dicitura dell'articolo dell'onorevole De Falco, mi pare che questo abbia ad accettarsi. Per persuadersi della migliore locuzione dell'emendamento in questione basterà un esempio. In questo nuovo Codice fra le innovazioni vi sarebbe quella di punire con pena correzionale non più criminale il furto qualificato. Ora, è chiaro che per tale mutazione quel reato non è più secondo l'espres-

sione dell'articolo 1. un crimine, ma diviene un delitto, e potrebbe nascere nell'applicazione del nuovo Codice qualche dubbio. Da chi dovrà essere giudicato il reo del furto qualificato nelle cause già pendenti? Dal tribunale correzionale, ovvero dalla Corte d'assise? La legge deve appurare il dubbio e quindi, ove si intenda che gli effetti di questa disposizione devono portarsi anche al di là dell'applicazione della pena in quanto l'indole dei reati viene con la nuova legge a mutarsi, è d'uopo dirlo chiaramente, perchè ancora sia transitoria verrebbe cangiarsi la competenza e la forma del giudizio. A me dunque parrebbe più esatta la locuzione dell'onorevole Senatore De Falco, la quale senza variar per nulla la sostanza, indica più nettamente il concetto sul quale tutti siamo d'accordo.

Quanto poi al secondo emendamento io non sarei disposto ad egualmente accettarlo comunque le ragioni affacciate dall'onorevole Senatore De Falco siano pregevoli e comunque egli dica che ammesso il principio si debba andare all'ultima conseguenza.

Quanto ai fatti già descritti al giorno della pubblicazione della legge, per me vi è un riflesso che li distingue da quelli che ancor devono essere giudicati.

Per i primi vi è una sentenza irrevocabile che è in stato di esecuzione, vi è una pena inflitta che si sta scontando, nè il condannato potrà muovere lagnanza, imperocchè egli sapeva che la legge che lo colpiva al giorno del suo reato ed a quello in cui era emanata la sentenza gli infliggeva quella specie di pena, per cui non ha nessuna ragione di gridare all'ingiustizia.

Se vi saranno ragioni per fargli grazia, godrà della clemenza sovrana, ma non potrà lagnarsi di ingiustizia.

Quanto ai fatti che ancor sono *sub iudice*, la cosa cambia aspetto, ed essendo sopravvenuta nel frattempo, la legge più mite, è di rigorosa giustizia che venga applicata la legge che vige al tempo della sentenza.

Mentre quindi pregherei l'onorevole Senatore De Falco a non insistere sul secondo emendamento, prego ad un tempo il Ministero e la Commissione ad accettare il primo.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Io prendo, ancora una volta, la parola non perchè abbia molta fiducia nella sorte degli emendamenti da me presentati; pare che il vento non spiri propizio ad alcuna modificazione di quello che si è già fatto, per quanto modesta od evidente possa essere; ma perchè mi credo nel debito di dare qualche risposta alle osservazioni dell'onorevole Commissario Regio che sostiene le parti del governo in questa discussione.

Distinguiamo innanzi tutto i due emendamenti. Circa a quello relativo al paragrafo 2, ha detto l'onorevole Commissario che le parole dell'emendamento, dicono la stessa cosa che l'articolo ministeriale; che la differenza delle due leggi sta nella pena e che questa comprende tutto, competenza, libertà provvisoria, forme di procedimento. E di ciò io al certo non dubito, perchè, in generale, se muta la pena del reato, muta la competenza e la forma del giudizio.

Ma non è di questo che si tratta; ci sono mille modalità in una legge penale che possono mitigarne la disposizione, senza che il mutamento cada propriamente sulla pena, e se pure influisce sull'applicazione di questa, non v'influisce già direttamente, ma per *conseguentiam*; non perchè la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita da leggi posteriori per lo stesso reato, fossero diverse, ma perchè, o è diversa la definizione data al reato, o sono diversi gli elementi di fatto che lo costituiscono, o sono diverse le condizioni della sua perseguibilità. Così, per modo di esempio, la prescrizione; e la prescrizione, non distinta già per la qualità del reato, se crimine, delitto o contravvenzione, chè questa può bene cangiar con la pena; ma la limitazione del tempo necessario a prescrivere. Una legge può dichiarare che *certi reati siano imprescrittibili*; un'altra disporre che questi reati si prescrivono in trent'anni; un'altra in dieci o cinque anni. Ora, questa diversità della legge, e non propriamente della pena, sarà ella applicata ai reati commessi sotto l'impero della legge precedente? Parimenti, una legge dichiara che certi atti di procedimento o d'istruzione interrompono la prescrizione, un'altra legge non riconosce questa interruzione arbitraria e facoltativa; si applicherà l'antica o la nuova legge?

Si dirà che per la prescrizione ci è una di-

sposizione speciale nel progetto che fa applicare la legge più favorevole all'imputato. Ma se ammettete la regola, e ne riconoscete qui il principio generale, non avrete bisogno di un articolo speciale per la prescrizione. Del rimanente, io ho parlato della prescrizione perchè è la prima che mi è venuta in mente, ma potrei additare moltissimi altri casi, ove s'incontra la stessa questione. Così, per esempio, una legge regola gli effetti civili della pena in un modo, un'altra legge in modo diverso, la prima pone fra gli effetti della interdizione per condanna penale il divieto della fazione del testamento; la nuova legge toglie questo effetto. La pena è la stessa, le conseguenze sole sono mutate; sarà questo caso compreso nell'art. 2? Nè questo è tutto. La legge può variare nello stabilimento delle suse; una legge dichiara, per esempio, il parricidio un reato inescusabile; un'altra legge può ritenerlo scusabile, come ogni altro omicidio. La legge può variare nello stabilire le condizioni costitutive di un reato, o di una qualifica; una legge dichiara, per esempio, che la premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione, seguito dalla preparazione dei mezzi o dell'agguato; un'altra legge può far consistere la premeditazione in una sola di queste circostanze di fatto. La legge può variare nel determinare gli elementi del reato; una legge, per esempio, fa consistere l'infanticidio nell'uccisione di un fanciullo appena nato; un'altra, fino a tre o sette giorni dopo la nascita; un'altra fino a che sia iscritto nei registri dello stato civile.

In questi ed altri mille casi, non è già la pena che varia, ma è la definizione del reato, e la disposizione della legge che è diversa. Ora tutti questi casi sono o no compresi nella disposizione del § 2 dell'articolo 2? Se vi sono compresi, dovete convenire che la sua locuzione è assai inesatta, e che è molto più chiara e precisa quella che io propongo. Se non ci sono compresi, è peggio ancora; perchè e il principio stesso che informa l'articolo 2, che è sconosciuto o manomesso.

Quanto al secondo emendamento, esso ha incontrato un'obbiezione di principii, del quale si è fatto interprete l'onorevole Senatore Poggi; ed un'obbiezione di applicazione, esposta dall'onorevole Commissario Regio.

Rispetto alla obbiezione di principii, io prego

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

l'onorevole Senatore Poggi ad accettarne la risposta dallo stesso illustre criminalista suo compaesano, che trattò questa questione quando nel seno della Commissione dei *Diciotto* fu esaminato e discusso questo terzo numero dell'articolo 2, che io aveva scritto nel progetto del 1864.

« Quest'ultima parte del nostro articolo, diceva il Carrara, non è che una deduzione logica delle precedenti disposizioni. La flagrante ingiustizia dell'opposto principio non consiste già nella parola del giudice, ma nel patimento che si infligge al cittadino. Mi spiego, non urta la giustizia, soltanto lo udire che il giudice nel 1866 ad un uomo che per la legge vegliante oggidi avrebbe incorso due anni di carcere, decreti una condanna di 5 anni di casa di forza, per aver commesso il delitto nel 1865; ma urta la giustizia il vedere che ad ogni giorno del 1866 si continuano ad un uomo i patimenti della casa di forza per un fatto, che la legge vegliante ha giudicato meritevole soltanto di carcere o di un tempo di sofferenza che già quell'uomo avrebbe espiato. La legge del 1866 decretando a quel fatto la sola carcere, oppure due anni invece di cinque, non ha già obbidito ad un impulso di arbitrario capriccio, ha proclamato un effetto solenne di giustizia; ha detto che quel fatto non merita patimenti maggiori. Oggi in faccia alla legge vegliante, che tutti dobbiamo rispettare come oracolo supremo, è verità apodittica che quel reato merita soltanto questa repressione. Continuando ad irrogare una repressione più severa all'autore di quel fatto, o si nega la verità affermata dal legislatore o si assimilano le delinquenze ad una contrattazione, in quantochè viene quasi a dirsi che il delinquente non incorre in quella pena perchè tale sia il suo merito, ma la incorre perchè la legge che ha violato gli aveva promesso quella pena. Ambedue questi concetti sono assurdi. Dunque esige giustizia che alla verità proclamata dalla nuova legge non solo si uniformi l'autorità giudiziale quando viene a condannare, ma eziandio l'autorità esecutrice quando viene ad applicare la condanna già profertita. Io sento nell'animo così profondo il convincimento di questa verità che non oserei c'evare dubbio contro il proposto articolo. »

Quanto alle difficoltà più gravi circa l'ese-

ecuzione del principio, io devo dire in primo luogo che se si riconosce la giustizia del precetto, bisogna consacrarlo nel codice; sarà facile dopo trovare modi più facili per dargli esecuzione, e questi modi, potranno più opportunamente far materia delle disposizioni transitorie.

Del rimanente io credo che se l'onorevole Senatore Eula avesse presa la briga di leggere tutta intiera la proposta, avrebbe veduto che essa a differenza del primo progetto del 1864, accettato dalla Commissione del 1866, ha tracciato, almeno per sommi capi, i modi di questa applicazione. L'emendamento invero si esprime così:

« Se la pena è stata già inflitta con sentenza diventa irrevocabile, si *sostituisce nell'esecuzione quella più mite per specie o per durata, che pel reato definito nella sentenza è stabilita dalla legge successiva*. La legge più mite si applica altresì agli effetti civili delle precedenti condanne, salvo i diritti acquistati dai terzi. »

Non si spaventi dunque l'onorevole Eula; non occorrono nuovi giudizi, nuovi dibattimenti, nuovi esami di processi; è semplice questione di esecuzione. Il reato resta quale è definito nella sentenza; soltanto alla pena pronunziata si sostituisce, nella *esecuzione*, quella più mite per specie o per durata che pel reato già *irrevocabilmente definito nella sentenza*, stabilisce la legge nuova. Così, se è definito omicidio volontario, resta omicidio volontario e solo si sostituisce alla prima pena quella più mite stabilita per l'omicidio volontario dalla nuova legge; se è definito furto qualificato per tempo, resta così e vi sostituisce la nuova pena più mite. Nè si esageri l'apparenza della difficoltà per la latitudine della pena; chè se è il massimo della pena antica che è stata applicata dal giudice, sarà il massimo della pena nuova che vi sarà sostituito nell'esecuzione; se è il minimo, il minimo; se il medio, il medio. E se pure qualche difficoltà rimane, sarà sempre minor male del non far niente, o di sacrificare dinanzi ad essa un grande principio di equità e di giustizia.

L'onorevole Senatore Eula che è stato egregio procuratore generale, e pel quale io ho antica stima, sa che tutte le volte che sorge una questione intorno all'esecuzione di una

pena, si risolve assai facilmente; e sono ben rari i casi nei quali non basti la disposizione del procuratore generale; e quando questi casi si verificano, vengono con molta facilità giudicati e risolti, come incidenti della esecuzione delle pene, nella Camera di Consiglio.

Devo ancora una parola all'appunto che mi ha voluto fare l'onorevole Senatore Eula, di essere cioè la mia proposta attuale sul § 2 dell'articolo 2 diversa da quella formulata nel progetto da me lasciato al Ministero, dal quale progetto l'articolo attuale è stato tolto, secondo lui. Ma mi permetta che io gli ricordi che il progetto al quale allude, era un lavoro in corso, non completo, un lavoro che si preparava, ma che non era finito, e che io lo lasciai con la espressa dichiarazione che esso aveva ancora bisogno di esser riveduto, riordinato, e in molte parti corretto. Ora, in lavori di questa natura, si possono sempre introdurre modificazioni e cangiamenti; anzi a quello di cui discorro non avrebbe dovuto darsi nemmeno pubblicità, se prima non fossi stato richiesto di condurlo al suo compimento.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* L'onorevole Senatore De Falco parevami si proponesse dimostrare coll'indicazione di qualche caso specifico, come realmente vi sia una sensibile differenza tra il testo del progetto del governo e quello proposto col suo emendamento.

Io aspettava questa indicazione per riconoscere se realmente occorresse provvedervi; e non ho udito far parola che della *prescrizione*; devo perciò ritenere che sotto ogni altro aspetto i due testi equivalgono nei loro effetti.

Ma se non è che la prescrizione che ha potuto indurre l'onorevole Senatore De Falco a questa proposta, dirò: che il suo desiderio è già soddisfatto, perchè lo stesso progetto del Codice accettato dalla Commissione, seguendo i principii che sono generalmente adottati in questa materia, ha provveduto.

Infatti l'articolo 116 stabilisce che, quando si tratta di prescrizioni, si applicherà sempre la legge più favorevole. In conseguenza, se il nuovo Codice fisserà un tempo minore per la prescrizione del reato, il colpevole godrà anche sotto questo rapporto del beneficio della legge nuova senz'uopo di variare la redazione dell'art. 2.

Si è detto poi che, per quanto riguarda la impossibilità pratica a cui io avevo accennato, di fare la revisione di tutti i processi e di tutte le sentenze riflettenti condannati che non abbiano ancora espiata la pena, niente siavi di più facile, e non occorra alcun provvedimento del Giudice, bastando l'opera del Procuratore generale.

Io ebbi l'onore di reggere quest'ufficio per più anni, ma dichiaro che, se si fosse pubblicata una disposizione di legge quale la desidera l'onorevole Senatore, io non mi sarei mai reputato autorizzato a dare provvedimenti di tal genere, e non avrei mai avuto il coraggio di accingermivici.

Lascio in disparte l'osservazione che, quando non si trattasse neppure di esaminare i processi, ma bastasse rivedere tutte le sentenze riflettenti i moltissimi che scontano le pene nei bagni e nelle carceri, occorrerebbe pur sempre un lavoro di tal mole che non potrebbe compiersi se non dopo lungo tempo, e quando sarebbe in massima parte divenuto illusorio, dato pure che potesse esserne incaricato il solo Procuratore generale.

Mi limiterò a chiedere: che dovrà fare il Procuratore generale nei casi in cui la nuova legge più mite lascia una latitudine nell'applicazione della pena? Avrà egli facoltà di spaziare?

Supponiamo l'esempio a cui accennava l'onorevole Senatore Poggi. La nuova legge punisce il furto qualificato colla pena della prigionia da tre a cinque anni. La legge antica la puniva colla reclusione.

Ora, se vi fosse un individuo condannato alla reclusione, in quanti anni di prigionia dovrà questa essere emendata?

Si dirà: applicategli sempre il *minimum* portato dalla legge nuova, ma io rispondo che ciò non sarebbe conforme a giustizia, e ne avverrebbe che un imputato il quale, se fosse giudicato sotto la legge nuova sarebbe forse condannato a cinque anni, troverà migliore trattamento perchè fu giudicato sotto la precedente legge più severa.

È forza perciò di ripetere che, se si vuole seguire la giustizia bisognerà che il magistrato vegga quale è la pena in cui, attesa la natura ed i caratteri del reato, sarebbe il colpevole incorso sotto la legge nuova, motivo per cui non si applicherà mai con esattezza l'emendamento,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

se non si proceda all'esame degli atti e si faccia anzi con un nuovo giudizio.

Quindi sussiste interamente, almeno a mio avviso, l'impossibilità di attuare questa proposta.

E giacchè ho la parola, farò una breve risposta sopra il dubbio espresso dall'onorevole Senatore Poggi in ordine alla competenza che sia variata dalla legge nuova. Sopra di ciò non ho che a ripetere quanto ha già avvertito l'onorevole De Falco; dubbio non ci può essere.

Quando si tratta di competenza, si applica sempre la legge in vigore al tempo in cui si procede. Tali sono i principii sulla materia, che l'onorevole Senatore Poggi mio maestro mi insegna. Quindi se si verificherà il caso da lui accennato di un furto il quale secondo la legge antica era punibile colla reclusione, e che secondo il nuovo Codice non lo sarebbe più che colla prigionia, evidentemente dovrà essere giudicato dai tribunali che conoscono dei reati punibili con pene correzionali, cioè dei delitti.

Non so se l'onorevole Senatore De Filippo crederà di persistere nel suo emendamento, quando il Senato non adottasse quello del Senatore De Falco.

Voci. Ne ha receduto.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io non ripiglio mai quel che ho dato.

Io ho ritirato il mio emendamento, associandomi a quello dell'onor. Senatore De Falco, segnatamente in quanto riguarda la 3. parte dell'articolo 2. da lui proposto, che in certo modo è identico all'emendamento da me ritirato; perciò io lo voterò d'accordo coll'onorevole De Falco.

Il principio dal quale io fui indotto a far quella proposta, lo ammettono tutti. Quando si tratta di un fatto che una nuova legge cancella dal novero dei reati, a tutti quelli che si trovano per quel fatto condannati, si applica la nuova legge; e quindi cessa immediatamente in loro la pena e le sue conseguenze.

Così, noi diciamo, logicamente e razionalmente parlando, quando una nuova legge stabilisce una pena più mite, questa disposizione debba anche applicarsi a' condannati. È lo stesso principio di giustizia che deve imperare nel-

l'uno e nell'altro caso. Trattasi sempre di condanne passate in giudicato.

Difatto, poniamo p. e. che un individuo sia stato condannato ai lavori forzati per un fatto che il nuovo Codice punisce colla pena di prigionia, come si può permettere che continui sotto l'impero del nuovo Codice a sussistere questa disparità, che due individui, pel medesimo fatto, sieno sottoposti a pene diverse?

Comprendo le difficoltà a cui ha accennato l'onorevole Regio Commissario, ma credo che sieno alquanto esagerate.

Allorquando si tratta di un atto di giustizia, non bisogna facilmente arrestarsi innanzi a qualche difficoltà cui andrebbe incontro per la sua esecuzione. Il modo come si possa eseguire potrà essere questione di studio, ma dal momento che nel Codice si stabilisce un principio, la ragione, la giustizia esige che questo sia applicato a tutti i casi che possono occorrere.

Il Senato faccia come crede, per me darò il mio voto al proposto emendamento.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento del Senatore De Falco per metterlo ai voti:

« Se una nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito dalle leggi precedenti, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

» Se vi è diversità nelle leggi dal tempo del reato a quello in cui ha luogo il giudizio, si applica la legge più mite.

» Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce nella esecuzione quella più mite per specie o per durata, che pel reato definito nella sentenza è stabilita dalla legge successiva. La legge più mite si applica altresì agli effetti civili delle precedenti condanne, salvi i diritti acquistati dai terzi. »

Chi approva....

Vari Senatori. La divisione.....

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione per divisione tra i due primi capoversi e il paragrafo aggiunto.

Leggo prima il testo ministeriale.

« § 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalla legge posteriore sono diverse, si applica la più mite. »

Leggo ora i due primi capoversi dell'emendamento dell'onorevole De Falco.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

« Se una nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito dalle leggi precedenti, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

» Se vi è diversità nelle leggi dal tempo del reato a quello in cui ha luogo il giudizio, si applica la legge più mite. »

Chi approva quest'emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Il paragrafo aggiunto dall'onorevole De Falco è così concepito:

« Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce nella esecuzione quella più mite per specie o per durata, che pel reato definito nella sentenza è stabilita dalla legge successiva. La legge più mite si applica altresì agli effetti civili delle precedenti condanne, salvi i diritti acquistati dai terzi. »

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Do lettura dell'articolo del progetto ministeriale.

« § 1. Se la nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito dalla legge anteriore cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Ora leggo il paragrafo 2, colla modificazione introdotta dalla Commissione e accettata dal Ministero.

« § 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalle leggi posteriori sono diverse, si applica la più mite. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Rileggo ora l'intero articolo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Passeremo all'articolo 3, così concepito:

« I reati commessi nel territorio del Regno anche da uno straniero sono puniti secondo le leggi del Regno. »

A questo articolo propone un emendamento l'onorevole De Falco.

Senatore DE FALCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'unico emenda-

mento proposto a questo articolo 3, lo rileggo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 4.

« I reati commessi fuori del territorio del Regno, sia da un cittadino, sia da uno straniero, non sono puniti nel regno, salvo nei casi espressamente determinati. »

A questo articolo hanno proposto emendamenti gli onorevoli Senatori Pescatore, Sineo e De Falco.

Leggerò uno per uno gli emendamenti proposti.

L'onorevole Pescatore propone che al testo dell'articolo 4. si sostituisca il seguente:

« I reati commessi da uno straniero fuori del territorio del Regno non sono puniti nel Regno salvo nei casi espressamente determinati. »

Interrogo la Commissione se accetta quest'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo può accettare.

PRESIDENTE. Prego il signor Ministro di Grazia e Giustizia a dichiarare se da parte sua lo accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi rimetto al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Le disposizioni del testo ministeriale contengono una dichiarazione, una sanzione dei principi del diritto internazionale penale. Non concordando io in questi principi, ho creduto dover contrapporre un'altra mia dichiarazione poichè si vedesse l'insieme dell'una e dell'altra. Ed ecco la ragione della diversità di forme fra i due articoli letti dal signor Presidente.

Qui però non avvi nessun emendamento.

Veramente per isvolgere la mia proposta dovrei fare un discorso sui principi del diritto internazionale penale dal quale stimo opportuno prescindere, riservandomi, se il signor Presidente vorrà aver la compiacenza di leggere tutti gli articoli da me proposti in sostituzione a quelli del Ministero, di rilevare io

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

stesso ad una ad una le differenze essenziali e positive che corrono fra i due progetti, e di dire brevemente le ragioni di ciascuna di esse.

Preglierei quindi il signor Presidente di leggere gli altri articoli da me proposti.

PRESIDENTE. L'articolo 4 è già stato letto.

Prego il Senatore, Segretario, Chiesi a dar lettura anche degli altri.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 5.

§ 1. È giudicato e punito secondo le leggi del Regno lo straniero che entri in qualunque modo nel territorio dello Stato, e che abbia commesso in territorio estero un crimine contro la sicurezza dello Stato, o il crimine di falsa moneta, o di contraffazione del Sigillo, delle cartelle, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta (le quali domanderò, che siano caratterizzate con precisa definizione).

§ 2. Nei detti casi lo straniero è giudicato e punito secondo le leggi del Regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese, in cui ha commesso il crimine. Della pena già scontata si terrà quel conto, che di ragione nell'applicazione della nuova.

Art. 6.

Fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, lo straniero che ha commesso in territorio estero a danno dello Stato o d'un cittadino italiano, un crimine o delitto punito dalle leggi del Regno con pene restrittive della libertà personale, ed entra in qualunque modo nello Stato, sarà giudicato e punito secondo le stesse leggi, sotto le condizioni seguenti:

1. Che si sia offerta l'extradizione del reo al Governo del paese dove il reato fu commesso per esservi giudicato, e l'offerta non sia stata accettata.

2. Che non si tratti di reati, per quali secondo l'art. 9 non è ammessa l'extradizione.

3. Che intervenga istanza espressa dal Governo nazionale se il reato offese direttamente la cosa pubblica, o la querela della parte offesa, se il reato è nel novero di quelli definiti nei titoli 12 e 13 del libro secondo della parte prima.

4. Che il reo non sia ancora stato giudicato nel luogo del commesso reato; assoluto

già nel giudizio estero, o, in caso di avvenuta condanna, scontata od estinta la pena, non si ripete nel regno il giudizio; se il reo non ha scontata intieramente la pena per essersene sottratto colla fuga, o per averla comunque evitata, si rinnova il giudizio, tenendo quel conto che di ragione della parte di pena già scontata, ove occorra l'applicazione della stessa o di altra pena.

Art. 7.

Al cittadino che commette in territorio estero uno dei crimini mentovati nell'articolo quinto, sono applicabili anche in contumacia le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 8.

Fuori dei casi ricordati nell'articolo precedente, il cittadino italiano che commette in territorio estero un crimine o delitto preveduto dalle leggi del Regno, qualora rientri in qualunque modo nello Stato, è giudicato e punito secondo le medesime leggi, sotto le distinzioni e condizioni seguenti:

1. Se il reato offese direttamente la cosa pubblica dello Stato italiano si procede d'ufficio, come pure se il reato costituisce un qualunque crimine contro un cittadino italiano. La querela della parte offesa è necessaria, se si tratta di uno dei delitti definiti nei titoli 12 e 13 del libro secondo della parte prima.

2. Se il reato offese uno Stato estero, o un privato straniero, si richiede la domanda del Governo del paese ove il reato fu commesso, o dello Stato direttamente offeso dal reato, o del Governo del paese a cui l'offeso appartiene. La querela della parte offesa è sempre necessaria, qualora si tratti di uno dei delitti ricordati nel numero precedente.

3. Se il cittadino italiano già fu giudicato in paese estero, si applica il disposto del numero 4 dell'articolo sesto.

Art. 8 bis.

Le disposizioni degli articoli sesto ed ottavo non si applicano quando il fatto, secondo la legge del luogo in cui fu commesso, non è reato, o l'azione penale è estinta, e si applica la legge del luogo del commesso reato, se essa stabilisce pene più miti; qualora la pena più mite stabilita dalla detta legge non fosse ammessa dalla legge del Regno, il giudice surroga una

delle pene ammesse, che non sia più grave e che a quella più si avvicini.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se accetta la sostituzione di queste disposizioni dell'onorevole Pescatore a quelle del progetto ministeriale.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non le accetta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. D'accordo colla Commissione, non le accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io credo necessario di procedere, come ho già annunziato, notando cioè le differenze che corrono tra l'uno e l'altro progetto, discutendo e votandoli separatamente.

Una delle questioni che il progetto del Ministero si propone di risolvere è, in quali casi lo straniero che commette in territorio estero un reato contro lo Stato o contro un cittadino italiano, reato che sia preveduto e punito dalle leggi del Regno, possa essere giudicato e punito secondo le leggi medesime dalle nostre autorità nazionali.

Il progetto risponde a questa questione distinguendo un caso eccezionale che riservo, ed un caso generale.

In generale, risponde che lo straniero autore di un reato in estero territorio contro lo Stato italiano o contro un cittadino italiano può essere punito dalle autorità italiane a tre condizioni, che lo straniero entri nel territorio dello Stato; che si tratti di un crimine; che intervenga la querela della parte offesa.

Riservo ogni questione che riguardi la querela della parte offesa, il quale punto da luogo ad una questione a parte e che non può discutersi con la prima.

Vuole dunque il progetto che per punire lo straniero, il reato da lui commesso in estero territorio contro lo Stato o cittadino italiano sia un crimine, locchè vuol dire che se il reato costituisce soltanto un delitto, lo straniero ancorchè entri nel territorio dello Stato, ancorchè abbia commesso il delitto contro lo Stato o il cittadino italiano, non può essere punito; invece nel mio contro progetto propongo che possa essere punito lo straniero in questo caso ancora che si tratti solo di delitto, purchè sia talmente grave che la pena applicata a questo

delitto sia nel numero delle pene restrittive della libertà personale.

Io conosco, o Signori, i documenti legislativi e dottrinali, che a prima giunta potrebbero parere favorevoli all'opinione ministeriale; questa condizione che lo straniero possa essere punito soltanto per i crimini, ammessa da parecchi autori e da parecchie legislazioni; ma io credo che questi argomenti non siano applicabili nelle condizioni nostre.

Prima di tutto dal complesso delle legislazioni e delle dottrine emesse in proposito sul diritto internazionale penale, io rilevo questo fenomeno: il diritto internazionale è in un continuo progresso. Due principii lottano già da secoli nella formazione del diritto internazionale: l'uno è il principio dell'assoluta indipendenza territoriale, dell'egoismo e della gelosia del territorio; l'altro principio è opposto a questo, è il riconoscimento di una specie di comunione di diritto universale, che lega tutte le nazioni e ne compone quasi una sola famiglia.

Ora, considerando bene le vicende o dirò meglio i progressi del diritto internazionale, che cosa vediamo? Vediamo che si principia dall'applicazione rigorosa delle gelosie territoriali; poi man mano si progredisce verso il principio contrario, che è quello di riconoscere che le nazioni, diverse sotto vari aspetti, vivono in una specie di comunione di diritto universale; e allora i precetti, le sanzioni del diritto internazionale, si vanno via via modificando.

Quindi lasciando stare le osservazioni che potrebbero confermare questa mia teoria desunte dal diritto internazionale civile, e passando immediatamente al penale, si vede che, se le legislazioni cominciano per dichiarare come principio assoluto la territorialità della legge penale, poco a poco vanno riconoscendo che la legge penale è anche personale sotto diversi aspetti, e che la nazione interessata può punire lo straniero, quantunque il delitto sia stato commesso in territorio straniero.

Nella numerazione di questi casi naturalmente vi è anche progresso: e se, lungo questo cammino troviamo parecchie legislazioni che per punire lo straniero per causa di reati commessi in estero territorio esigono che si tratti di crimine, vediamo pure finalmente persino assemblee legislative avere progredito in que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

sta parte, ed avere adottato questo principio: che lo straniero anche per delitti commessi in estero territorio possa esser punito da altra nazione, o a titolo di riparazione di una propria offesa, ovvero in ragione dell'ufficio che le incombe di proteggere i proprii cittadini, stati aggrediti e danneggiati dal reato straniero, quando cioè lo straniero, autore del delitto in estero territorio, entri in quello della nazione offesa in persona propria, o in persona de' suoi nazionali. Citerò in proposito il voto formale dato dall'Assemblea Legislativa Francese, credo nel 1852, che non passò in legge se non perchè l'Imperatore non sottopose il voto dell'Assemblea Legislativa all'approvazione del Senato. Dunque, poichè il progetto di cui abbiamo intrapreso la discussione risplende veramente di pregi inusitati e novi, e per esse si compie nel giure penale italiano un vero progresso, perchè non si accetterà nella parte concernente il diritto internazionale penale anche il progresso della dottrina e sono per dire il progresso della legislazione?

Ma soccorrono anche altre ragioni.

Il Regno d'Italia è il primo che abbia dato il nobile esempio di progresso nel diritto internazionale in quanto riguarda la legislazione civile. Ha progredito cioè, come lo fa fede il proemio del Codice civile, coll'applicazione dei principii internazionali che non si trovano in nessun'altra legislazione. Non intraprendo questa dimostrazione, me ne appello ai periti del diritto civile. Citerò questa sola disposizione della nostra legislazione civile, la quale comunica agli stranieri pieno e perfetto godimento di tutti i diritti civili.

Se ha progredito il diritto internazionale nella materia civile, se la legge italiana civile comunica agli stranieri un così segnalato beneficio da pareggiarli ai cittadini italiani in tutto e per tutto per ciò che riguarda i diritti civili, ma perchè non si vorrà nella legge penale procedere in corrispondenza alle stesse norme? Diciamo dunque a codesti stranieri, che sono divenuti per il godimento dei diritti civili veri cittadini italiani, che devono essere puniti secondo le leggi italiane, quando offendano lo Stato italiano od un cittadino italiano non solamente con crimine, ma si eziandio con delitti.

Io credo poi che col riprodurre le decisioni

di più antica dottrina l'autore del progetto che discutiamo non abbia posto mente alla mitigazione generale di tutte le pene che il progetto introduce; ne abbiamo udito testè un esempio di un crimine tale qualificato dalle leggi vigenti, che diventa delitto ed è punito come tale con pene correzionali.

In genere tutte le pene sono mitigate; questo è un pregio del progetto. Quanti reati secondo le legislazioni estere, secondo la stessa nostra legislazione finora vigente sono crimini, e dopo approvato il progetto diventeranno delitti! Ma se questo succede, perchè non modificare anche le regole del diritto internazionale penale? È spostata l'applicazione delle regole, se si mantiene la stessa formola.

Molti fatti che ora sono crimini, commessi dallo straniero contro un cittadino italiano, sarebbero puniti secondo le leggi del Regno, quando lo straniero metta il piede sul suolo italiano, e dopo approvato il presente Codice per questi reati lo straniero andrebbe impunito! Ma nondimeno al fondo dell'argomento, io domando: perchè si riteneva che non altrimenti che per causa di crimine lo straniero sia punibile? Perchè si diceva: non si deve punire uno straniero, se non per causa di commessi reati, i quali sieno condannati da tutte le legislazioni del mondo civile. Ora i reati universalmente puniti, sono quelli che ripugnano al diritto naturale, alla legge morale universale, ed allora sono crimini.

Dunque per esprimere questo concetto, che uno straniero che non ha commesso delitto sul territorio non deve essere ricercato per causa di reato di diritto, direi positivo, che non sono condannati dalla legge morale universale, per esprimere, ripeto, questo concetto si è detto: si richiede che si tratti di crimini.

Ma se questo può essere verosimile, secondo le antiche legislazioni severissime in fatto di penalità, cessa però di essere vero nel sistema del progetto che si discute.

Ripeto che sono le pene talmente mitigate che noi vediamo discendere nella categoria dei delitti molti reati che prima erano crimini e che sono certamente condannati e puniti da tutte le legislazioni del mondo civile.

Aggiungerò un'osservazione pratica. Uno straniero commette un delitto contro un citta-

dino italiano, un delitto grave, quantunque da noi, nel sistema del progetto da tradursi in legge, non sia punito che con pena correzionale; può entrare nel territorio dello Stato e lo Stato diventa un asilo per questo straniero; noi facciamo del territorio italiano un asilo per gli stranieri che hanno commesso un delitto contro un cittadino italiano all'estero.

Si offrirà l'estradizione, ma il Governo straniero non la accetterà sentendosi disinteressato nel fatto. Chi dunque punirà più lo straniero delinquente contro un nostro concittadino? Non deve lo Stato proteggere i nazionali? E sarebbe un mezzo di proteggerli offrire un asilo allo straniero che li offende o danneggia anche gravemente?

Conosco però le obiezioni che si possono fare a questa mia proposta; la prima è che è difficile procedere, ricercare le prove tanto a carico che a difesa, quando si tratta di fatti che ebbero luogo in territorio straniero; quindi si dice: quest'impresa non bisogna assumerla se non quando si tratta di fatti gravissimi.

Rispondo all'obiezione.

La difficoltà di constatare i fatti avvenuti all'estero, di raccogliere tutte le prove necessarie a condurre il procedimento ai fini della verità, esiste senza dubbio; ma a queste contingenze già provvidero le massime generalmente accettate dalle legislazioni penali internazionali. Si esclude il procedimento d'ufficio; si esige la querela della parte offesa, o del Governo interessato, il quale, accertatosi ove d'uopo, nelle vie diplomatiche del potersi pienamente appurare la verità, promuoverà istanza speciale; si richiede, ripeto, la querela, anche quando a termini del diritto comune si dovrebbe procedere di ufficio; ciò deve bastare, perchè chi porge querela o promuove istanza speciale, quando la legge la esige come preliminare necessario a mettere in moto l'azione pubblica, assume il carico della prova, e ne è responsabile. Ma se il diritto compete, perchè rinunciarvi in modo assoluto, solo perchè l'uso possa riuscire meno frequente? Altro è il principio, altra cosa è l'opportunità: il principio, il diritto nazionale vuol essere conservato e proclamato; l'opportunità di usarne, quando si è conservato il diritto, sarà apprezzata secondo le circostanze.

Un'altra obiezione, che a prima vista sem-

bra più grave di quella di cui dissi testè, si è che noi, nel formulare i principii del diritto internazionale, dobbiamo proporre quelle regole che possono diventar massime generali tra le nazioni.

Se noi stabiliamo che uno straniero possa essere arrestato presso noi e giudicato anche per delitti, noi dobbiamo sapere che i nostri concittadini andando all'estero, potranno pure essi venir ricercati; anche per ragione di semplici delitti.

E saremo noi contenti che i nostri concittadini, viaggiando all'estero, fossero esposti al pericolo di essere per cause leggere, sotto pretesto di delitti commessi in Italia contro quella nazione o contro un cittadino di quella nazione ricercati, arrestati e puniti? Non sarebbe con ciò troppo compromessa la sicurezza e la tranquillità dei nostri connazionali? Rispondo: l'obiezione dimentica un'altra massima generalmente accettata nella materia, di cui si tratta. La massima è, che nelle contingenze, di cui discorriamo, si debba offrire l'estradizione dello straniero al suo proprio Governo, invitandolo a procedere, salvo ad assolverlo od a condannarlo, e condannandolo a punirlo.

Sarebbe veramente offesa la sicurezza nostra ed altrui, se ci arrogassimo una giurisdizione assoluta, una giurisdizione primaria, cioè il diritto di arrestare e giudicare irremissibilmente uno straniero venuto qui, rinfacciandogli di avere commesso un delitto nella patria sua contro di noi.

Si capisce che la disposizione sarebbe pericolosa, e che noi dovremmo aspettarci la pariglia; ma per fare che la disposizione possa divenire una regola universale del diritto internazionale, ripeto che c'è una salvaguardia. La giurisdizione dello Stato nostro, riguardo ai fatti avvenuti in territorio estero non è principale, ma suppletiva.

Prima si offre di consegnare lo straniero al suo proprio governo, e si procede da noi allora soltanto che il governo straniero abbia creduto opportuno di rimetterlo a noi, oppure si sia rifiutato, ed abbia dimostrato che non è in questo caso disposto a secondare i principii della giustizia. Quindi a mio avviso non c'è obiezione plausibile contro questa mia proposta. La dottrina antica svanisce in faccia ai progressi naturali del diritto internazionale ed è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

anche già contraddetta da voti positivi di assemblee legislative. È inapplicabile la dottrina antica nel sistema di un progetto che mitiga in generale tutte le penalità per cui molti crimini discendono nella categoria dei delitti.

Siamo noi che abbiamo già dato l'esempio di un progresso nel diritto internazionale civile chiamando gli stranieri al pieno e perfetto godimento dei diritti civili al pari degli italiani; ed è logico che essi subiscano anche le disposizioni penali corrispondenti. Non dobbiamo ammettere che il territorio italiano sia un asilo inviolabile a favore degli stranieri che commettono delitti contro lo Stato e contro i cittadini italiani.

Non c'è difficoltà in quanto a procedere perchè la necessità della querela e di un'istanza speciale del governo offeso posta come condizione, allontana i casi in cui si volesse procedere senza le prove, e fa che siano più rari i casi di applicazione, od avvengono solo allora quando si ha buono in mano perchè il processo possa riuscire ai fini della verità.

Finalmente la proposta di cui ragiono, noi la possiamo accettare come massima universale anche contro i nostri concittadini, dal momento che non l'ammettiamo come assoluta, dal momento che non vogliamo una giurisdizione assoluta, ma soltanto suppletiva, ed esigiamo che uno Stato estero, avanti di procedere, offra l'estradizione e domandi giustizia dal governo stesso dello straniero che commise il delitto.

Quindi mi parrebbe che anche al titolo che ho detto, che il progetto che discutiamo non rifugge da nessuna novità ed è sollecito in ogni parte di compire un progresso nel giure penale, mi pare, dico, che si possa accettare la mia proposta, come un progresso nel diritto internazionale penale.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta questa proposta dell'onor. Pescatore.

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. La Commissione

non crede di aderire alla proposta dell'onorevole Pescatore, e ne dirò brevemente le ragioni...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perdoni; bisogna che l'onor. Pescatore svolga tutte le sue proposte.

L'onorevole Pescatore, mirando a mutare il sistema, in questa parte almeno, allargandolo ed entrando in una via di più lato progresso, ha giustamente domandato che sieno esaminati i diversi articoli congiuntamente.

Ora non intendo, come scostandosi da questo sistema, che mi pare logico e giuridico, intenda svolgere un articolo solo ed uno degli articoli posteriori, lasciando gli anteriori.

Io mi permetto di fargli osservare che noi così cadremo in un disordine, e perturberemo la discussione. Quindi lo pregherei di svolgere tutte le sue proposte.

Ora egli ha parlato dei delitti che commette uno straniero all'estero a danno dei nostri concittadini: gli rimane di svolgere l'altra parte che riguarda i delitti commessi da' nostri concittadini all'estero.

Venga dunque alle sue conclusioni, ed allora e Commissione e Ministero saranno in grado di apprezzare le sue proposte, le quali mi pare che non si possano trattare alla spicciolata e separatamente.

Senatore PESCATORE. Domando il rinvio della discussione a domani, perchè per annuire ai desiderii dell'onorevole Ministro, il mio discorso sarebbe un po' lungo; ma naturalmente ad ora così tarda non potrei nemmeno sperare che il Senato mi ascoltasse colla solita sua benevolenza. Domani, se il Senato aderisce alla mia domanda, io verrò esponendo, e tutto d'un fiato, le differenze esistenti fra il mio progetto e quello del Ministero.

PRESIDENTE. Allora la discussione è rinviata a domani.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).